



GIUNTA PROVINCIALE

Il 20 MAGGIO 2014 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 5 membri su 7, assenti 2. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
CERETTI CRISTINA	Assessore provinciale	Assente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Assente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 170

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 103 DEL 3 FEBBRAIO 2014; OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI MODENA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 20/2000.

Oggetto:

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 103 DEL 3 FEBBRAIO 2014: OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI MODENA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 20/2000.

Il Decreto Legislativo 152/06 assegna alle Regioni, sentite le Province ed i Comuni, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti, confermando il medesimo impianto normativo previsto dall'abrogato D.Lgs. 22/97 in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti, ed in particolare l'art. 199 delinea i contenuti dei Piani Regionali.

In armonia con i principi delle Leggi 59/97 e 127/97 nonché del D.Lgs. 112/98 la Regione, con la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del Sistema regionale e locale", ha poi disciplinato le funzioni fra i vari livelli di governo territoriale, affidando alle Province il compito di redigere i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR), delega che tuttora sussiste.

La L.R. 5/06 ha confermato il quadro delle competenze delineato dalla Legge del 1999 dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 152/06 che definiva i Piani regionali per la gestione dei rifiuti.

L'art. 128 della L.R. 3/1999, affida alle Province la funzione di pianificare il sistema di gestione dei rifiuti attraverso le scelte effettuate nel P.T.C.P. e con il P.P.G.R., individuando nel primo – in armonia con la sua configurazione nel sistema regionale di pianificazione – lo strumento che, nello specifico comparto dei rifiuti, deve costruire sia il quadro delle analisi e dei processi evolutivi propedeutici alla predisposizione del P.P.G.R., sia il quadro conoscitivo del territorio per individuare le aree non idonee alle localizzazioni di impianti per la gestione di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

Il Consiglio provinciale di Modena, con propria deliberazione n. 46 del 18 marzo 2009 ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Il Consiglio provinciale di Modena ha approvato, con proprio atto n. 135 del 25/05/2005, il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (di seguito PPGR), individuando, tra l'altro, strumenti e misure concrete di promozione e monitoraggio funzionali all'attuazione del Piano stesso.

Negli anni 2010-2011 la Provincia ha ritenuto opportuno dare avvio alle procedure proprie per l'aggiornamento del PPGR proprio al fine di analizzare gli elementi strategici di pianificazione in relazione al mutato quadro normativo comunitario e nazionale ed ai dati registrati negli anni di attuazione del PPGR.

Il primo passaggio istituzionale funzionale all'aggiornamento del Piano è consistito nell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del Documento di Indirizzo (approvato con D.C.P. n. 93 del 17/03/2010), il quale ha di fatto delineato il percorso e gli obiettivi da perseguire per l'aggiornamento medesimo del Piano.

Su stesso mandato del Consiglio, la Giunta provinciale, con propria D.G.P. n. 155 del 20/04/2010, ha poi provveduto ad istituire un'apposita Direzione Tecnica a supporto dell'elaborazione del Piano.

E' stato così elaborato, con il supporto della Direzione Tecnica sopraccitata, il Documento Preliminare per l'aggiornamento del PPGR, conformemente a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta provinciale dei documenti preliminari avvenuta il 22 marzo 2011 (D.G.P. n. 104 del 22/03/2011 relativa ai documenti di aggiornamento del PPGR e D.G.P. n. 101 del 22/03/2011 relativa ai documenti per la Variante al PTCP 2009 funzionale al PPGR), il Presidente della Provincia con Atto n.12 del 05/04/2011 ha indetto ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000 e s.m.i. la Conferenza di Pianificazione per l'esame dei documenti preliminari stessi.

I lavori della Conferenza di Pianificazione si sono svolti tra aprile 2011 e luglio 2011.

Sulla base dei documenti preliminari condivisi dalla Conferenza di Pianificazione, dei contributi pervenuti e degli esiti dei lavori della Conferenza stessa riassunti nel verbale conclusivo, si è poi proceduto all'elaborazione dei documenti del Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti da sottoporre all'adozione in Consiglio provinciale.

Il 23 Dicembre 2011 la Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente". Tale norma principalmente orientata all'organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, pur non affrontando direttamente aspetti inerenti gli strumenti di pianificazione previsti dalla L.R. 3/99, introduce la modifica della perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali facendoli coincidere, dal giorno di entrata in vigore della legge regionale medesima (24/12/2011), con l'intero territorio regionale, superando dunque i confini provinciali.

Non è comunque stata messa in discussione la delega alle Province inerente la pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti.

La L.R. 23/2011 modificando la definizione dell'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti, facendolo coincidere con il territorio regionale, ha quindi sensibilmente stravolto uno dei criteri cardine alla base della pianificazione: autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani (e degli speciali non pericolosi generati dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati) all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

In conseguenza alle valutazioni sopra esposte la Provincia ha quindi ritenuto opportuno modificare l'iter formale di approvazione del piano costruito sulla base della delibera regionale 1620/01 e sulla base dell'obiettivo dell'autosufficienza di livello provinciale (ATO prima della L.R.23).

Con D.C.P. n. 80 del 18 aprile 2012 il Consiglio Provinciale ha comunque approvato i Documenti di approfondimento e monitoraggio in esito al lavoro svolto ed in particolare ha approvato:

- il Piano-Programma provinciale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare in discarica
- il Piano-Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti in provincia di Modena
- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti: documento di approfondimento e monitoraggio – 2011.

Successivamente la Regione ha dato avvio al percorso di redazione di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e con Deliberazione n. 325 del 25 marzo 2013 la Giunta regionale ha approvato il Documento preliminare del PRGR medesimo, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Lo stesso documento, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2000 è stato trasmesso agli Enti interessati per la formulazione di eventuali contributi e proposte. In tale percorso la Provincia di Modena, ha formulato le proprie valutazioni, nei termini di legge, inviando alla Regione uno specifico documento comprensivo dei Documenti di approfondimento approvati dal Consiglio provinciale in aprile 2012: il lavoro condotto in ambito locale ai fini dell'aggiornamento del PPGR è stato dunque trasmesso proprio come contributo concreto per la redazione del Piano regionale. Copia delle proposte elaborate è stata trasmessa a tutti i Comuni ed ai componenti della Direzione Tecnica di progetto, ossia tutti gli Enti e strutture che avevano collaborato all'elaborazione dei documenti poi approvati dal Consiglio provinciale.

Con D.G.R. 103 del 3/2/2014 la Regione ha adottato il proprio Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dal 20 marzo, data di pubblicazione di specifico avviso sul BURER, è partita la fase di deposito per 60 giorni in cui tutti i soggetti interessati possono formulare osservazioni.

L'Osservatorio Provinciale Rifiuti ha quindi proceduto all'analisi puntuale dei documenti di Piano elaborando le osservazioni così come previsto dalla L.R. 20/00

Le osservazioni e gli elementi che si intende portare all'attenzione della Regione in questa fase intendono soprattutto, alla luce dell'esperienza maturata dalla Provincia nella gestione ed attuazione del PPGR da un lato e nelle attività di rilascio delle autorizzazioni agli impianti dall'altro, fornire un contributo tecnico utile al perfezionamento e al miglioramento dei Documenti di Piano, in primis delle Norme Tecniche di Attuazione, che se imprecisi anche nella terminologia utilizzata o incompleti e poco dettagliati possono generare difficoltà nelle future fasi di gestione ed attuazione del PRGR cui i diversi soggetti saranno a vario titolo deputati.

Nella fase di elaborazione delle osservazioni sono stati organizzati specifici momenti di confronto con i soggetti che parteciparono alla redazione dei Documenti approvati dal Consiglio provinciale nell'aprile 2012: nella Conferenza delle Autonomie Locali in data 12 maggio 2014 e nella Direzione Tecnica convocata il 15 maggio 2014.

Per quanto sopra argomentato si ritiene di procedere all'approvazione delle Osservazioni elaborate dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/00.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di approvare il documento denominato "Osservazioni elaborate dalla Provincia di Modena", che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, quali osservazioni al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, adottato con D.G.R. 103/2014, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2000;
- 2) di dare atto che le osservazioni sono state condivise in sede di Conferenza delle Autonomie Locali e di Direzione Tecnica istituita ai sensi della D.G.P. 155/2010;
- 3) di trasmettere il presente atto alla Regione Emilia Romagna per gli adempimenti di competenza;
- 4) di trasmettere per conoscenza il presente atto ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni modenesi, ad Arpa ed AUSL ed ai Gestori del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani operanti nel territorio modenese.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
adottato con DGR 103/2014
ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20/2000

Osservazioni elaborate dalla Provincia di Modena
(presentate in conferenza delle Autonomie Locali e alla Direzione Tecnica istituita con D.G.P. 155/10)

Le osservazioni elaborate nascono dall'esperienza e dal lavoro condotto per la redazione dei documenti approvati dal Consiglio Provinciale in aprile 2012 (di seguito "PPGR approfondimenti 2011") che avevano visto la partecipazione attiva del territorio locale, sia delle Amministrazioni Comunali durante i lavori della Conferenza di Pianificazione che dei Gestori durante i lavori della Direzione Tecnica:

- il Piano-Programma provinciale per la riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da collocare in discarica
- il Piano-Programma per la riduzione della produzione dei rifiuti in provincia di Modena
- il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti: documento di approfondimento e monitoraggio – 2011

Le osservazioni e gli elementi che sottoponiamo alla Regione in questa fase intendono soprattutto, alla luce dell'esperienza maturata dalla Provincia nella gestione ed attuazione del PPGR da un lato e nelle attività di rilascio delle autorizzazioni agli impianti dall'altro, fornire un contributo tecnico utile al perfezionamento e al miglioramento dei Documenti di Piano, in primis delle NTA, che se imprecisi anche nella terminologia utilizzata o incompleti e poco dettagliati possono generare difficoltà nelle future fasi di gestione ed attuazione del PRGR cui i diversi soggetti saranno a vario titolo deputati.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Osservazione 1

Non è esplicitato se e come siano stati tenuti in considerazione i contributi inviati a seguito dell'approvazione dei Documenti preliminari (la Provincia di Modena aveva inviato i documenti approvati dal Consiglio provinciale in aprile 2012 di seguito indicati come "PPGR approfondimenti 2011"): data anche l'assenza della fase di condivisione e partecipazione formale che la Conferenza di Pianificazione ha sempre rappresentato all'interno del percorso di approvazione dei precedenti Piani di livello provinciale, si propone l'inserimento nei documenti di Piano della descrizione di come il PRGR ha tenuto conto delle proposte e valutazioni prodotte dai territori e dagli enti locali, nonché di eventuali ulteriori soggetti, durante il percorso previsto dalla LR 20/2000.

Osservazione 2

Un ruolo fondamentale per l'attuazione del Piano viene affidato ad ATERSIR (anche attraverso il proprio Piano d'Ambito) che avrà in compito di attuare i sistemi di raccolta differenziata, introdurre il sistema di tariffazione puntuale, eventualmente pianificare impianti per la gestione frazione organica.

Dalla lettura delle Norme Tecniche di Attuazione si rileva infatti che:

- ATERSIR attua gli obiettivi di RD rispettando le percentuali fissate per le aree omogenee (art. 11 – sistemi di raccolta)

- ATERSIR assicura attraverso il piano d'ambito e le modalità di affidamento del servizio il raggiungimento degli obiettivi di RD per le aree omogenee sulla base dei modelli indicati al capitolo 7, dei relativi costi di implementazione e della sostenibilità da parte del sistema tariffario (art. 11 - Sistemi di raccolta)
- ATERSIR approva una cronoprogramma con il quale fissa le tempistiche per il passaggio dal sistema di raccolta differenziata multimateriale "leggera" a quella "pesante" come specificato al capitolo 8 (art. 11 – sistemi di raccolta)
- Al fine di impedire conferimenti impropri di RS nel sistema di gestione dei RU, ATERSIR pianifica nelle aree artigianali, industriali e produttive un sistema di raccolta che consenta l'identificazione dell'utenza in base alle indicazioni contenute al capitolo 10 (art. 11 – sistemi di raccolta)
- ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di condurre campagne informative rivolte alla cittadinanza sulle modalità del sistema di raccolta, sulle sue finalità e sugli obiettivi conseguiti nonché sulla destinazione finale delle frazioni (art. 11 – sistemi di raccolta)
- ATERSIR prevede nel contratto di servizio l'obbligo di valorizzare le frazioni dei rifiuti attraverso il recupero regolando la rendicontazione degli introiti da computare nell'ambito del servizio e la gestione del rifiuto nel rispetto della gerarchia comunitaria. (art. 12 – Recupero)
- ATERSIR provvede ad espletare una procedura volta a verificare la presenza nel mercato di imprese idonee a recuperare la frazione organica ed in caso di esito negativo provvede a pianificarne la realizzazione (art. 12 – recupero)
- Al fine di *.(omissis)..* il Piano promuove l'utilizzo della misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 *...(omissis).* ATERSIR procede progressivamente alla sua implementazione in modo da conseguire gli obiettivi attesi negli scenari di Piano. (art. 20 – Tariffazione puntuale)
- Qualora in attuazione del Piano i flussi (e i quantitativi) dei rifiuti indirizzati agli impianti di cui all'articolo 13 siano variati rispetto alle previsioni previgenti ATERSIR assegna un termine, non superiore a 180 giorni, ai gestori interessati affinché conformino l'organizzazione del servizio alle previsioni del Piano. (art. 24 – Disposizioni transitorie)

Si osserva che il Piano demanda buona parte della fase attuativa alle attività incardinate su ATERSIR, con possibile rischio di deresponsabilizzare i "territori" e gli Enti Locali nelle fasi vere e proprie di messa in campo delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi con conseguenti possibili rallentamenti.

Osservazione 3

Si rileva in generale che la scelta di aver riportato con estrema sintesi la descrizione delle metodologie utilizzate per l'individuazione dei dati di base per la pianificazione (spesso sono riportati solo numeri totali di riferimento al 2020 senza il dettaglio di "cosa succede" alle diverse variabili anno per anno) rende assai difficili le valutazioni anche per singoli ambiti e sarà complesso monitorare anno per anno l'andamento della situazione in relazione a quanto pianificato: ad es. la mancanza della definizione dei flussi anno per anno potrebbe non consentire ai diversi soggetti chiamati a dare attuazione al PRGR di disporre di tutti gli strumenti necessari allo scopo. Si suggerisce di integrare almeno i dati per quanto riguarda la definizione di scenari e flussi.

Osservazione 4

Il PRGR prevede l'applicazione della tariffa puntuale sull'intero territorio regionale, con effetti sulla riduzione della produzione pro-capite (10-15%) a partire dal 2016. Probabilmente occorrerebbe usare maggior cautela nell'ipotesi di effettiva introduzione della tariffa puntuale in così breve tempo su tutto il

territorio regionale, soprattutto avendo scelto di associare a questa misura una importante quota della riduzione della produzione stimata.

Inoltre l'introduzione della tariffazione puntuale dovrebbe essere accompagnata da concrete e strutturate azioni per la riduzione "a monte" della produzione agendo ad esempio sul packaging, anche attraverso accordi di filiera, per non gravare solamente sugli utenti finali chiamati ad adottare buone pratiche e a pagare tariffe legate ai conferimenti.

Inoltre se il PRGR prevede l'adozione della tariffazione puntuale con tempistiche così stringenti, potrebbe anche indicare, seppur in linea generale, criteri e modalità operative: il solo demandare ad ATERSIR la fase attuativa potrebbe generare ritardi sulle tempistiche stimate, con conseguenze poi sugli scenari simulati.

Osservazione 5

Non vi è alcun accenno alla previsione di quantitativi di rifiuti urbani da gestire a seguito di situazioni emergenziali: l'esperienza ha dimostrato come sia fondamentale disporre di impiantistica di trattamento/smaltimento prossima ai luoghi interessati da eventi emergenziali per far rapidamente fronte al problema di "allontanamento" dei rifiuti originati dagli eventi medesimi con conseguente rapido ritorno alle normali condizioni di vita e contenimento dei costi a carico della collettività. Si suggerisce di valutare l'inserimento nel computo del fabbisogno impiantistico di una quota, che potremmo definire "quota di sicurezza" utile a fronteggiare eventuali necessità connesse a emergenze quali ad esempio terremoto (macerie sia smaltite che recuperate in discarica), alluvione e trombe d'aria (rifiuti urbani non differenziabili e non avviabili a recupero di materia ed in molti casi neanche di energia e quindi da smaltire in discarica) che hanno effettivamente interessato il territorio Regionale e modenese in particolare negli ultimi due anni.

Osservazione 6

Sicuramente occorre chiarire il rapporto tra il PRGR e i Rifiuti Speciali per i quali, sulla base delle normative vigenti e dell'ormai consolidata giurisprudenza, non possono essere apposte limitazioni territoriali in ingresso e in uscita da territori soggetti a pianificazione; l'indicazione dell'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti speciali è di dubbia interpretazione: a titolo di esempio si fa presente che i rifiuti contenenti PCB vengono attualmente smaltiti fuori regione, si intende quindi attivare impianti per lo smaltimento di tali rifiuti nel territorio regionale? Come? Secondo quali modalità? E ancora, nell'ottica di pianificare la gestione di tutte le tipologie di rifiuti come si intende affrontare la tematica dello smaltimento dei rifiuti contenenti amianto? Si tratta di quantitativi importanti che ad oggi trovano ben poca capacità di trattamento a livello regionale, si intende pianificare quindi discariche che possano essere autorizzate allo smaltimento di amianto? Come? Dove? E, come altro esempio, perché il PRGR si è limitato a trattare i soli fanghi originati dai processi di depurazione delle acque reflue urbane, non approfondendo analogamente quelli di origine industriale?

Oppure l'obiettivo di autosufficienza del trattamento/smaltimento di RS costituisce solo un'indicazione quantitativa? E allora in che modo si pensa si conteggiare le quantità gestite, i flussi agli impianti ecc. ecc.? questo avrebbe comunque complesse ripercussioni a livello autorizzativi.

Si condivide comunque la volontà di dare risposta attraverso il sistema impiantistico regionale anche al trattamento/smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale. Non si ritiene però che possa essere il PRGR a imporre l'autosufficienza per gli speciali, illegittimo dal punto di vista normativo. La pianificazione potrà sicuramente fornire gli elementi di conoscenza e approfondimento sulla base dei quali gli Enti Locali potranno dar seguito al governo della tematica rifiuti in genere favorendo per quanto possibile la creazione di percorsi virtuosi di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal tessuto produttivo locale.

Come peraltro più precisamente espresso nelle seguenti osservazioni la non chiarezza dei suddetti aspetti genera parecchie difficoltà interpretative del Piano medesimo e delle azioni ad esso conseguenti.

Osservazione 7

Anche in relazione all'esperienza operativa maturata nella verifica della compatibilità dei nuovi impianti o di modifiche di impianti esistenti con gli strumenti di pianificazione, si rileva non chiarezza normativa rispetto al rapporto tra PRGR e vigenza dei PTCP in termini di definizione di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti: non è chiaro se dal momento dell'entrata in vigore del PRGR cessino di valere le disposizioni contenute negli attuali PTCP che non trovano corrispondenza con i criteri generali definiti dal PRGR stesso; si segnalano le seguenti perplessità:

- In relazione all'art. 21 delle NTA, cosa si intende con l'espressione "devono essere rispettati"? Assunti a riferimento come criteri generali che la Provincia può declinare sul proprio territorio? I PTCP possono inserire vincoli e tutele ulteriori nel rispetto dei criteri generali individuati dal PRGR al capitolo 14?
- Cosa succede se i PTCP vigenti contengono aree classificate idonee o non idonee non allineate ai criteri generali del PRGR, sia in senso maggiormente restrittivo che permissivo: ad esempio un'area che nel PRGR è classificata idonea e nel PTCP è classificata non idonea (caso 1) o viceversa (caso 2), come deve essere considerata? Si configurano come "disposizioni incompatibili" ai sensi dell'art 6 delle NTA e quindi cessano di avere efficacia entro 180 gg dall'approvazione del PRGR? In entrambi i casi o solo nel caso 2? Nel caso 1 teoricamente il PTCP conterrebbe condizioni più restrittive e tutele maggiori rispetto al PRGR.
- NTA non specificano come devono essere trattati gli impianti esistenti in aree non idonee in caso di richiesta di ampliamenti o modifiche impiantistiche: sono ammessi ampliamenti e/o adeguamenti strutturali o normativi? Sono ammessi aumenti della potenzialità autorizzata?
- La classificazione delle aree idonee e non idonee si applica a tutte le tipologie di impianti (AIA, 208, 216, AUA)?
- L'art 25 delle NTA dispone che agli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti già in esercizio alla data di adozione del Piano non sono applicabili le disposizioni conseguenti all'applicazione dei criteri previsti al capitolo 14 qualora siano conformi con gli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'autorizzazione alla costruzione. Non è chiaro quali siano gli impianti funzionali al ciclo di gestione dei rifiuti che la norma intende disciplinare (Quali impianti? Di gestione di quali rifiuti?). E anche in questo caso come sono da considerarsi le eventuali richieste di modifica?

Si suggerisce di meglio declinare la scrittura delle NTA relativamente a tali aspetti.

Inoltre, in considerazione dell'importanza per le Province di disporre di un documento chiaro di riferimento per la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, si suggerisce di riportarli espressamente nel disposto normativo e non solo nella Relazione generale.

QUADRO CONOSCITIVO (QC)

Osservazione 8

I dati di base, soprattutto relativamente agli impianti modenesi, contengono errori o non sono coerenti con quelli raccolti dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti - OPR; in alcuni casi ad esempio, gli impianti sono non ubicati correttamente o sono inseriti dati non corretti sulle discariche relativamente all'anno 2011 (Tabella pag. 59 del QC Rifiuti Urbani): es come volume autorizzato per Mirandola è indicato 492.000 mc e risultano smaltiti RS pericolosi. Tutto ciò può aver influito poi sul calcolo degli indicatori utilizzati per le scelte relative alla definizione del destino degli impianti: si chiede quindi di aggiornare i dati di base rettificando gli errori almeno relativamente agli elementi che risultano strategici nella fase di supporto alle decisioni. L'OPR garantisce il proprio supporto per la fase di revisione e rettifica dei dati desumibili dai documenti già

trasmessi e condivisi, di seguito si riportano sinteticamente alcuni degli elementi di maggior rilievo che si suggerisce di rivedere:

- allegato I al QC - schede impianti RU:
 - le schede degli impianti modenesi contengono errori o dati che non sono coerenti con quelli raccolti dall'OPR, ad esempio per le volumetrie autorizzate delle discariche, volumetrie residue (lorde o nette?) vincoli autorizzativi (% RU-RS riportata solo per alcuni impianti, altri sembrano autorizzati solo per macerie terremoto...).
 - sono imprecisi i dati relativi al funzionamento del TMB di Carpi, sono stati interpretati in modo errato i flussi in ingresso/uscita dalle due sezioni dell'impianto probabilmente a causa del flusso di frazione umida già selezionata presso altri impianti che viene inserita non in testa all'impianto ma direttamente alla fase di biostabilizzazione (quindi non genera i sovralli da selezione): questo genera errori anche nella Relazione Generale, in particolare nel calcolo dei flussi dei rifiuti da gestire e in alcune affermazioni che possono concorrere al supporto alle decisioni (es. al capitolo 9 della Relazione Generale, pag. 38: "il TMB di Carpi avvia a biostabilizzazione una elevata percentuale di frazione umida, circa il 65% del rifiuto in ingresso all'impianto, poiché risulta integrato nella locale discarica).
 - l'ubicazione di alcuni impianti (es. gli impianti di compostaggio di Finale e Nonantola) non è esatta; si indicano come riferimento da consultare le monografie, allegato 6 al "PPGR approfondimenti 2011" che contengono l'esatta ubicazione anche di questi impianti sia su CTR che su ortofoto; di conseguenza non è corretta l'individuazione di aree vincolate nel buffer costruito intorno all'impianto. Per l'impianto di compostaggio di Finale ad esempio l'ubicazione errata probabilmente comporta la mancata individuazione della SIC-ZPS all'interno della quale si trova l'impianto e pertanto potrebbe risultare incompleto anche lo studio di incidenza.
 - Discarica di Feronia: nella relativa scheda sono indicati 610.000 m³ come quantità massima autorizzata. Tale dato non risulta corrispondere al volume inserito nell'attuale autorizzazione pari a 416.000 m³ (peraltro correttamente riportato nella Tabella a pag. 59 del QC Rifiuti Urbani).
 - Discarica di Pievepelago: nella tabella a pag. 59 del QC è citata e indicata come inattiva e con 42.000 mc residui, ma l'allegato I non contiene la scheda descrittiva della discarica. Altre discariche indicate come inattive sono state comunque inserite nell'allegato I con la relativa monografia, si suggerisce di valutare l'opportunità di inserimento anche della monografia della discarica di Pievepelago (eventualmente verificando il dato della volumetria residua).
- Termovalorizzatore di Modena: paragrafo 1.6 – Sistema impiantistico – tabella 1.6.1.1-1: si osserva che la capacità "effettiva" indicata nella nota dell'impianto di Modena (oggi costituito dalla c.d. "quarta linea") non è pari a 180.000 t/anno ma dipende dalla tipologia di rifiuti inceneriti e l'Autorizzazione integrata ambientale vigente non assegna alla quarta linea un limite annuo di rifiuti trattabili. A tal proposito si osserva, a titolo di esempio, che nell'anno 2013 utilizzando la quarta linea sono stati inceneriti rifiuti per un quantitativo pari a 190.835,09 ton. E' invece presente un limite assegnato all'insieme delle linee autorizzate (quarta linea e terza linea). I lavori di ristrutturazione della terza linea non sono ancora stati completati (al momento il gestore ha demolito la vecchia struttura ed è già autorizzato a ricostruire la citata linea).

Nella scheda monografica del termovalorizzatore di Modena (Allegato I) si osserva:

- la potenzialità dell'impianto attualmente funzionante (inteso come sola quarta linea) è indicata in 206.600 t/anno.
- si ritiene sia necessario preliminarmente identificare la configurazione impiantistica che si vuole descrivere (i dati presenti nella scheda "anagrafica e provvedimenti autorizzativi" si

riferiscono ad una configurazione differente rispetto alla scheda “caratteristiche tecniche impianto”). La configurazione autorizzata presenta n. 2 linee con una capacità effettiva indicativamente pari a 260.000 / 270.000 tonnellate/anno (la capacità massima dipende dalle tipologie di rifiuti in alimentazione del forno) e una capacità autorizzata massima pari a 240.000 tonnellate/anno. La configurazione oggi funzionante vede una sola linea presente (linea 4) con una capacità massima autorizzata pari a 240.000 tonnellate/anno e una capacità effettiva indicativa pari a 206.600 tonnellate/anno.

- Provvedimenti autorizzativi: sostituire “AIA det. 311 del 30/06/2009 (..)” con “determinazione n. 408 del 07/10/2011 con validità sino al 06/10/2017 qualora il gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. Diversamente scadrà il 06/10/2016 (fatto salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 46/14).”
- Modificare la dicitura “Autorizzazione ai sensi dell’allegato C, DL. 152/2006” in “Autorizzazione ai sensi degli allegati B e C, D.Lgs. 152/2006” e specificare che da Agosto 2013 l’impianto è autorizzato “R1”
- Discariche di Mirandola A.C.R. S.P.A. in Via Belvedere e R.I.ECO S.r.l., con sede legale in Via Strada Statale n.162: non sono mai citate, né nella tabella al paragrafo 1.6 del QC descrittiva degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi (anche ACR e RIECO sono discariche per rifiuti non pericolosi non di riferimento per la gestione di RU e la tabella contiene anche discariche che nelle monografie sono indicate come discariche per soli RS), né nelle monografie allegate al QC (né nell’allegato I - schede impianti RU né nell’allegato II - schede impianti RS), né nel paragrafo 2.5.2 (Gli impianti di smaltimento per i rifiuti speciali, dove nella tabella 2.5.2-1 è riportato l’Elenco dei soggetti che hanno dichiarato attività di operazioni di smaltimento di rifiuti speciali in discarica nel 2010 (non sono neanche nelle relative elaborazioni cartografiche)

Di seguito si forniscono alcune informazioni in merito ai suddetti impianti:

- discarica per rifiuti speciali non pericolosi (sottocategoria a) sita in Comune di Mirandola, Via Belvedere n.5, gestita da R.I.ECO S.r.l., con sede legale in Via Strada Statale n.162, Mirandola (MO). In tale discarica è presente un lotto dedicato allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto, con capacità (autorizzata) pari a 29.230 m3.
- discarica per rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi gestita da A.C.R. S.p.A. sita in Comune di Mirandola (MO), Via Belvedere. Per completezza si precisa inoltre che nell’area impiantistica di cui fa parte la discarica è presente anche una piattaforma di trattamento rifiuti, esclusiva per fanghi di perforazione, con due filtropresse per la disidratazione dei fanghi bentonitici pompabili e un impianto di inertizzazione dei detriti di perforazione intrisi di fanghi bentonitici, creando una struttura per il trattamento dei fanghi di perforazione provenienti dall’attività di perforazione per l’esplorazione dei giacimenti nel sottosuolo.

Si chiede di valutare l’opportunità di inserimento di tali dati conoscitivi, anche in relazione alle considerazioni relative ai flussi di RS.

RELAZIONE GENERALE

Obiettivi di Piano (Capitolo 6)

Osservazione 9

Il Piano regionale delinea un modello di gestione che si fonda su: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di energia e infine smaltimento, in linea con la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti”; afferma inoltre il principio dell’utilizzo degli impianti esistenti.

In linea generale gli obiettivi non si discostano quindi in modo significativo da quelli assunti a riferimento nel “PPGR approfondimenti 2011”, in cui era però stata utilizzata con chiarezza e precisione la terminologia (RU, RS derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati, altri RS), declinato meglio il concetto di autosufficienza e descritta con chiarezza la suddivisione dei rifiuti analizzati fra rifiuti da pianificare e soggetti all’autosufficienza, rifiuti originati da RU indifferenziato ma non soggetti all’autosufficienza in quanto pericolosi, e rifiuti da non pianificare in quanto non soggetti all’autosufficienza ma per cui si valutano le esigenze per garantire un sistema di gestione dei rifiuti “autosufficiente nel complesso” in grado di offrire una risposta di trattamento/smaltimento anche ad alcune tipologie di RS prodotti nel territorio modenese.

L’imprecisione nella terminologia utilizzata nel PRGR può generare difficoltà nell’interpretazione e nell’applicazione ed attuazione del Piano.

In alcuni casi inoltre non sono ben esplicitate le tempistiche di raggiungimento di obiettivi fissati dalla normativa vigente, peraltro non tutti assunti a riferimento.

1. Per maggior chiarezza si evidenziano i seguenti elementi da approfondire e specificare meglio:

- Raggiungimento di almeno il 70% di raccolta differenziata al 2020: % più elevata rispetto all’attuale ultimo obiettivo normativo previsto al 2012 (65%). La Regione tra le osservazioni al Documento Preliminare del PPGR 2011 portate in Conferenza di pianificazione aveva richiesto di prevedere il 70% al 2014, mentre ora nel PRGR è impostato come risultato al 2020. Il D.Lgs. 152/2006 prevede il raggiungimento del 65% di RD a livello di ATO entro il 31/12/2012 (articolo 205), quindi è un obiettivo antecedente al periodo indicato come validità del Piano (2014-2020), ma il Piano non specifica quando si preveda che il territorio regionale (ATO) sia allineato agli obiettivi normativi. Si chiede di specificarlo anche alla luce delle sanzioni previste ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 152/06.
- autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali prodotti nell’ambito regionale mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti: il principio di autosufficienza è da chiarire e disciplinare meglio. Sembrano posti sullo stesso piano l’autosufficienza per lo smaltimento di RU e l’autosufficienza per lo smaltimento di RS, mentre in realtà hanno una valenza e una coerenza diversa in relazione alle competenze assegnate ai Piani.

RU:

- da chiarire nella definizione degli obiettivi per i RU per quali rifiuti il Piano intende applicare e perseguire l’autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale: solo RU indifferenziato o l’autosufficienza è da intendersi estesa anche ai rifiuti derivanti dal loro trattamento come declinato dall’art. 182-bis del 152?
- Da chiarire anche come il Piano intende considerare i RU indifferenziati avviati a termovalorizzatori autorizzati con operazione R1: si applica il principio di autosufficienza in quanto RU indifferenziato anche se a recupero o al contrario escono dall’applicazione dell’autosufficienza (indicata come autosufficienza nello smaltimento) poiché avviati a recupero e quindi possono essere avviati a recupero anche fuori dal territorio regionale? La stessa considerazione si può estendere anche ai rifiuti da spazzamento stradale che il Piano considera avviati a impianti di recupero.

- all'art. 9 delle NTA "il Piano assume il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani nell'ambito ottimale regionale", ma anche questa articolazione non aiuta a chiarire i dubbi precedenti (anzi sembra che in caso di RU indifferenziati avviati a impianti R1 non si applichi il principio di autosufficienza).

RS:

- Non si condivide, stante l'attuale quadro normativo vigente, assumere come obiettivo l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti speciali: il PRGR dovrebbe stimare le esigenze in termini di smaltimento di RS prodotti nell'ambito regionale e confrontarle con le disponibilità impiantistiche per valutare se il sistema impiantistico è in grado di offrire una risposta adeguata anche per lo smaltimento dei RS, ma non dovrebbe imporre la gestione dei RS all'interno del territorio regionale così come non dovrebbe vietare a impianti presenti sul territorio regionale di smaltire RS di provenienza extra-regionale (RS sono in regime di libero mercato).

2. Si rileva inoltre che per completezza potrebbero essere specificati e assunti a riferimento ulteriori obiettivi o disposti normativi:

- obiettivi di raccolta di pile a accumulatori (D.Lgs. 188/2008), analogamente agli obiettivi stabiliti per i RAEE che invece sono citati;
- divieto di conferimento in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 36/2003, attualmente prorogato al 31/12/2014 ma da tenere a riferimento nella definizione dei flussi ad esempio in relazione alla destinazione dei sovvalli in uscita dagli impianti di selezione che possono avere caratteristiche simili a quelle citate dal D. Lgs. 36/2003; ha valenza analoga al divieto di conferimento in discarica del rifiuto tal quale che invece è citato fra gli obiettivi previsti a livello normativo nell'arco di validità del Piano. Non si trova nessun riferimento a questo aspetto nemmeno nella definizione dei flussi agli impianti al capitolo 9, che cita come obiettivo di Piano solo il divieto di conferimento di rifiuto tal quale in discarica.

Definizione degli scenari di produzione e raccolta (Capitolo 6)

Alcune premesse di inquadramento generale:

- *Periodo di validità del Piano: 2014 – 2020*
- *Periodo oggetto di simulazione: 2012 - 2020*
- *ultimo anno di QC: 2011*
- *e il Piano effettua il confronto tra il valore degli indicatori simulato al 2020 e il dato di QC al 2011*
- *2 scenari elaborati:*
 - *scenario di Piano: basato sugli obiettivi e le scelte ipotizzate dal Piano, si suddivide ulteriormente in due sotto-scenari caratterizzati da due differenti ipotesi di riduzione della produzione pro-capite (-20% e -25%) e di conseguenza degli altri indicatori; gli andamenti si diversificano dal 2016 in poi*
 - *Scenario no Piano: basato solo sul raggiungimento degli obiettivi normativi e su un contesto inerziale in linea con gli andamenti registrati negli anni passati*
- *2011/2013 indicato come periodo di transizione, con crisi economica che ha inciso profondamente sulla produzione dei rifiuti modificando gli andamenti registrati fra 2001 e 2011 e quindi l'andamento tendenziale.*

Indicatore	Scenario di Piano	Scenario no Piano
<i>Popolazione</i>	<i>Crescita tendenziale (+5,4% tra 2011 e 2020)</i>	
<i>Produzione pro-capite</i>	<i>Decremento 2012-2020: 20-25% per azioni di prevenzione (5%), tariffa puntuale su tutto il territorio regionale con effetti dal 2016 (10%-15%), controllo conferimenti impropri di RS nel circuito di RU (5%)</i>	<i>Decremento 2012-2020: 7% (obiettivo di riduzione del Programma nazionale di prevenzione)</i>
<i>% RD</i>	<i>Aumento 2012-2020: dal 52,9% (valore medio regionale al 2011) al 70% (al 2020)</i>	<i>Aumento 2012-2020: dal 52,9% (valore medio regionale al 2011) al 65% (al 2020)</i>

Osservazioni generali sulla costruzione degli scenari

Osservazione 10

L'impostazione è simile ai documenti "PPGR approfondimenti 2011", in cui erano stati elaborati 2 scenari attuativi (caratterizzati da una diversa stima di % di RD per analizzare anche numericamente gli impatti in termini di scenari impiantistici del raggiungimento di differenti risultati di RD) e lo scenario in assenza di evoluzione. Quest'ultimo scenario si caratterizzava dal mancato verificarsi delle ipotesi su cui si basavano gli scenari di Piano e simulava quindi l'andamento degli indicatori in assenza di pianificazione e di interventi o azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi. Lo scenario no Piano intendeva infatti simulare una condizione di gestione dei rifiuti analoga a quella in essere per poter effettuare un confronto fra la situazione in assenza di pianificazione e quella invece conseguente all'attuazione delle scelte di pianificazione in materia di rifiuti, al fine di stimare le esigenze di smaltimento e verificare il rispetto del principio dell'autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti a livello provinciale anche in caso di mancato o ritardato raggiungimento degli obiettivi fissati.

Nel PRGR invece lo scenario No piano corrisponde al raggiungimento degli obiettivi di legge (non più ambiziosi, ma solo quelli stabiliti dalla normativa vigente) e appare più come un ulteriore scenario di Piano elaborato che non un vero e proprio scenario no Piano. Si suggerisce quindi di valutare l'opportunità di modificare o inserire un nuovo scenario basato sul mantenimento delle attuali condizioni di gestione dei rifiuti in Emilia Romagna per disporre di elementi di confronto utili alle valutazioni complessive anche sulle scelte impiantistiche (ad es. cosa potrebbe accadere in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di legge o fissati dal Piano ai quantitativi di RU indifferenziato da gestire?).

Osservazione 11

Nella Relazione Generale, gli scenari non sono simulati con numeri e calcoli per tutti gli anni ma solo con i valori al 2020 (fine periodo) confrontati con il valore di QC al 2011. Solo graficamente viene rappresentata l'evoluzione degli indicatori nel periodo analizzato.

Come già suggerito nelle nostre proposte e valutazioni sul Documento Preliminare e nelle osservazioni di carattere generale (osservazione n. 3), gli scenari dovrebbero essere costruiti non solo valutando gli indicatori al 2020 (ovvero al termine del periodo considerato), ma simulando l'evoluzione di popolazione, rifiuti prodotti e raccolti in modo differenziato/indifferenziato nonché l'organizzazione dei relativi flussi agli impianti di riferimento in ciascuna delle annualità del periodo considerato, anche al fine di evidenziare come il territorio dovrà giungere dalla situazione attuale alla situazione tendenziale fissata per l'orizzonte temporale considerato nonché di valutare il fabbisogno impiantistico relativo alle singole annualità.

Si suggerisce di valutare l'opportunità di inserire oltre ai grafici anche tabelle descrittive dei valori numerici degli indicatori (popolazione, produzione, %RD, RD e RU indifferenziato) simulati in ciascuno degli anni oggetto di pianificazione e derivanti dall'applicazione delle ipotesi considerate; sarebbe inoltre opportuno meglio argomentare le ipotesi considerate per simulare l'evoluzione degli indicatori nel tempo e non solo indicarne la variazione stimata fra inizio e fine periodo (es: andamento demografico negli anni, variazione annua della produzione pro-capite, % RD per ciascuna annualità). Ciò è importante anche per disporre degli

strumenti necessari per comprendere i numeri e i flussi di RU indifferenziato destinati agli impianti descritti al successivo capitolo 9: ad es. come sono stati ricavati i valori di RU indifferenziato da gestire nelle varie annualità?

Si rileva inoltre che poichè mancano le elaborazioni per le singole annualità che compongono il periodo di pianificazione, il PRGR non fornisce neanche la quantificazione complessiva dei rifiuti da gestire nel periodo 2014-2020 (es. totale RU prodotti, totale RU raccolti in modo differenziato, totale RU indifferenziato da gestire negli impianti).

Osservazione 12

Nel capitolo 9 i flussi di RU indifferenziato agli impianti sono simulati a scala provinciale, ma non è descritto da quali ipotesi ed elaborazioni derivano i valori di RU indifferenziato da gestire per ciascuna provincia nelle varie annualità. Potrebbe quindi essere opportuno prevedere le tabelle descrittive dell'evoluzione degli indicatori anche per singolo territorio, o quantomeno descrivere le ipotesi considerate e i criteri alla base delle simulazioni condotte a scala provinciale. La proposta di PRGR non contiene infatti nessuna descrizione di come i 9 territori provinciali contribuiscano a raggiungere gli obiettivi di Piano, sia in termini di riduzione della produzione che di risultati di raccolta differenziata (70% al 2020); come sono quindi calcolati per ciascuna provincia i valori di popolazione, produzione RU, RD e RU indifferenziato residuo a valle della raccolta differenziata utilizzati per la costruzione dei flussi agli impianti descritti al capitolo 9?

Osservazioni sulla stima della produzione di RU

Osservazione 13

I pochi anni considerati come dati storici per valutare l'andamento della produzione rischiano di non far comprendere le tendenze di medio periodo e si rischia di basare le valutazioni e le ipotesi solo sugli ultimi anni caratterizzati dal calo della produzione legato alla crisi economica. Anche graficamente rappresentare una serie storica di dati così breve non consente di comprendere a fondo come le stime e le previsioni di produzione si inseriscono nel quadro dei dati reali registrati. A parziale conferma è opportuno ricordare che il Documento Preliminare conteneva una previsione di produzione basata sul trend reale registrato nel periodo 2007-2011 e caratterizzato da un aumento del 5% dei valori pro-capite, dato peraltro utilizzato nella simulazione dello scenario No piano. Pur condividendo pienamente gli obiettivi fissati in termini di riduzione della produzione, si ribadisce l'opportunità di modificare o inserire un nuovo scenario che tenga a riferimento i suddetti andamenti nella simulazione della variabile legata alla produzione dei rifiuti proprio per valutarne l'effetto anche sul sistema impiantistico (si rimanda in proposito alla osservazione n. 10).

Osservazione 14

È stata considerata l'opportunità di simulare diversi andamenti della variabile assimilazione in relazione all'applicazione di criteri omogenei a livello regionale che potrebbero derivare dall'approvazione di un nuovo regolamento unico ATERSIR in merito? Gli unici riferimenti al tema assimilazione-deassimilazione sembrano essere quelli relativi al "controllo dei conferimenti impropri dei RS nel circuito dei RU", azione che contribuisce alla riduzione della produzione per un valore stimato in un 5%.

Si suggerisce di specificare quali siano state le considerazioni effettuate in merito al tema dell'assimilazione e se si confermi che non siano attese modifiche ai dati di produzione conseguenti a diversi possibili criteri di assimilazione (allo stato attuale si rileva come i Regolamenti approvati dalle ex ATO non siano omogenei su tali aspetti ad es. sul tema dei rifiuti da costruzione e demolizione).

Osservazione 15 - Raccolta differenziata

Gli scarti della RD sono ipotizzati in aumento dal 10,7% del 2011 al 12,9% al 2020 (percentuale espressa rispetto ai quantitativi raccolti): non è descritto però da quali ipotesi e considerazioni deriva tale stima e non è chiaro perché si preveda un aumento degli scarti della raccolta differenziata, dal momento che uno degli obiettivi del PRGR è migliorare la qualità della RD per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio. Non è inoltre specificato se il valore del 12,9% si riferisca a tutti gli scenari considerati.

Sempre in merito agli scarti da RD il Piano prevede che “Il fabbisogno impiantistico terrà in considerazione anche questi quantitativi che saranno destinati a smaltimento”: il termine “smaltimento” è da intendersi in senso stretto, quindi come smaltimento finale in discarica, e pertanto non è stata valutata l’ipotesi di avvio a valorizzazione e recupero energetico degli scarti non destinabili a recupero di materia?

Si chiede di meglio esplicitare tali aspetti.

Organizzazione dei servizi di raccolta (capitolo 7)

Alcune premesse di inquadramento generale:

Al fine di individuare le strategie atte a raggiungere gli obiettivi di Piano inerenti la raccolta differenziata, è stata effettuata una suddivisione del territorio regionale in aree omogenee, realizzata incrociando fattori fisico-geografici (elementi geomorfologici, altimetria) con fattori legati alla presenza umana e alla gestione dei rifiuti (densità di popolazione, percentuale di raccolta differenziata raggiunta). In base a questi criteri i 348 comuni della Regione Emilia-Romagna sono stati raggruppati in 3 aree, omogenee

- *Montagna: 131 comuni;*
- *Pianura: 195 comuni;*
- *Capoluoghi e costa: 22 comuni.*

Il piano stabilisce che a scala regionale la raccolta differenziata deve aumentare dal 53% del 2011 al 70% nel 2020. Tale obiettivo dovrà essere perseguito da ogni comune in maniera diversificata a seconda della zona omogenea di appartenenza.

Ipotizzando che i contributi delle tre aree omogenee alla produzione di rifiuti rimangano invariati rispetto alla situazione attuale, sono stati individuati gli obiettivi specifici di raccolta differenziata al 2020 per ogni singola zona omogenea. Per perseguire al 2020 l’obiettivo regionale di RD del 70% occorrerà incrementare la raccolta differenziata:

- *nei comuni dell’area capoluogo-costa complessivamente di 17 punti percentuali (passando dal 50% del 2011 al **67%** del 2020)*
- *nei comuni di montagna di 15 punti percentuali (dal 45% al **60%/59%**);*
- *ed infine nei comuni appartenenti alla zona di pianura di 18 punti percentuali (dal 57% al **75%**).*

Per quanto riguarda i Comuni della provincia di Modena, non c’è un elenco dei comuni che appartengono alle tre aree omogenee considerate, ma dalla rappresentazione grafica sembra che la suddivisione sia la seguente:

- *capoluoghi e costa: comprende il comune di Modena;*
- *Montagna: rispecchia la fascia territoriale Montagna utilizzata nelle elaborazioni dell’OPR, ad eccezione di un comune (Marano) che l’OPR considera come Alta Pianura e nel PRGR rientra nella area omogenea Montagna;*

- Pianura: corrisponde all'unione delle fasce territoriali Bassa, Bassa Pianura e Alta Pianura utilizzate nelle elaborazioni dell'OPR ad eccezione del comune di Marano che nel PRGR rientra nell'area omogenea Montagna.

Osservazione 16

Il capitolo 7 della Relazione Generale e le NTA prevedono un obiettivo specifico diverso per la montagna, rispettivamente del 60% e del 59%. Tutte le simulazioni al capitolo 7 sono condotte ipotizzando la montagna al 60% di RD, mentre, visto quanto disposto dall'art. 25 delle NTA, prevalgono le disposizioni normative e quindi l'obiettivo specifico fissato per la montagna da considerare valido è il 59%. I Documenti di Piano devono quindi essere uniformati e resi coerenti, eventualmente verificando se le simulazioni del capitolo 7 basate sull'area montagna al 60% debbano essere riviste anche per quanto attiene alle altre aree omogenee per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Piano in termini di RD, rese di intercettazione e riciclaggio stabiliti a livello di ambito regionale.

Osservazione 17

Il tipo di elaborazione condotta nel PRGR è analoga alla simulazione dei risultati di RD diversificati per fascia territoriale inserita nei documenti del "PPGR approfondimenti 2011". Una differenza sostanziale è però connessa al significato dato alla simulazione. Nel "PPGR approfondimenti 2011". non erano da intendersi come obiettivi stabiliti per singola fascia territoriale ma piuttosto come una simulazione di come gli obiettivi di RD assunti come media provinciale potessero essere raggiunti anche attraverso risultati diversificati per aree omogenee e di come le diverse fasce territoriali potessero concorrere al raggiungimento degli obiettivi a scala provinciale, in considerazione della situazione reale registrata nel QC e del ritardo di alcune fasce territoriali rispetto ad altre. Tutti i comuni dovevano comunque tendere verso il raggiungimento degli obiettivi di RD previsti per il territorio provinciale di legge o fissati dal Piano stesso (65% o 70%).

Nel PRGR si parla invece di obiettivi specifici di raccolta differenziata al 2020 fissati per ogni singola zona omogenea. Anche le norme tecniche di attuazione all'art. 11 - Sistema di raccolta li definiscono come obiettivi specifici associati alle aree omogenee.

Si tratta di un elemento di non secondaria importanza in relazione all'art. 205 del D.Lgs. 152/2006, poiché il PRGR fissa per l'area montagna un obiettivo inferiore a quello stabilito dal D.Lgs. 152/2006:

- l'art. 205 stabilisce che *"Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1"* e che *"Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero"*. Può un Piano prevedere obiettivi inferiori a quelli normativi anche solo per una porzione del proprio territorio?
- L'art. 205 prevede inoltre che *"Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni."* In caso di mancato raggiungimento a livello di ambito territoriale ottimale degli obiettivi fissati dalla normativa, cosa succede ai comuni montani che pur raggiungendo l'obiettivo specifico del 59%/60% fissato per l'area dal PRGR non raggiungono l'obiettivo normativo fissato dall'art. 205? Sarebbero in linea teorica passibili di sanzione pur avendo raggiunto l'obiettivo fissato dal PRGR?

Si chiede di valutare l'effettiva opportunità di considerare tali numeri come obiettivi e, se si conferma tale scelta, si suggerisce di inserire un elenco puntuale dei Comuni appartenenti a ciascuna area omogenea individuata per maggior chiarezza.

Si suggerisce inoltre, al fine di evitare incongrue considerazioni, di rivedere il commento alla figura 7.1-3 a pagina 4 in cui si legge che solamente il 2% dei Comuni dovrà incrementare la propria RD di valori superiori ai 20 punti percentuali, mentre dal grafico si evince che un aumento superiore a 20 punti percentuali è associato nel complesso a 166 comuni (47,7%). L'1,7% (arrotondato a 2%) potrebbe essere la percentuale relativa invece ai Comuni che dovranno incrementare la propria RD di oltre 50 punti percentuali.

Osservazione 18

Ad integrazione di quanto indicato in linea generale nell'osservazione n. 3, anche nella trattazione del Capitolo 7 si rileva l'estrema sintesi utilizzata nella descrizione delle simulazioni e delle elaborazioni condotte. Ad esempio:

- stima della composizione del RU totale al 2020: è elaborata sulla base degli effetti conseguenti all'applicazione delle misure di prevenzione, ma non è spiegato come è elaborata la stima e non sono descritte nel dettaglio le misure di prevenzione considerate e quali conseguenze hanno sulla composizione merceologica stimata.
- stima al 2020 della resa di intercettazione delle singole frazioni merceologiche e delle percentuali di ogni frazione che dovranno essere intercettate con la raccolta differenziata per raggiungere gli obiettivi di Piano: è elaborata sia a scala regionale che per le tre aree omogenee individuate, ma sono indicati solo i criteri generali alla base dell'analisi (analisi rese di intercettazione al 2011, analisi rese intercettazione e sistemi di raccolta in comuni presi a riferimento, individuazione delle frazioni merceologiche per le quali risulta più facile incrementare la raccolta) ma non è descritto come sono applicati concretamente questi criteri generali e come si ottengono numericamente i valori al 2020; non sono dettagliate, se non nei criteri generali, le motivazioni che hanno portato a prevedere valori di resa di intercettazione più alte per alcune frazioni (es. legno a 88% o verde a 87,2% a scala regionale) o più basse per altre (plastica a 49% o carta 66,7% a scala regionale).

Alla luce delle considerazioni esposte si chiede di specificare se siano da intendersi come sole simulazioni al 2020 a fini conoscitivi o siano elementi da assumere a riferimento anche nella scelta dei sistemi di raccolta per orientare maggiormente l'implementazione di alcune raccolte rispetto ad altre.

Osservazione 19

Pur sulla base di elaborazioni che non rappresentano puntualmente una vera analisi dei sistemi di raccolta e relativi costi, le considerazioni e i confronti riportati nei paragrafi 7.3 e 7.4, ad esempio fra le aree omogenee e i comuni che in ciascuna area raggiungono i maggiori risultati di RD, forniscono spunti interessanti.

Sulla base dei contenuti di tale capitolo ATERSIR sarà poi chiamata ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (art. 11 delle NTA). In particolare "le indicazioni per la riorganizzazione dei sistemi di raccolta" suddivise nelle singole aree omogenee sono riportate al paragrafo 7.5.2 e costituiscono indicazioni generiche che contemplano generalmente o l'incremento di sistemi porta a porta o la diffusione di sistemi stradali basati su isole di base complete per alcune frazioni con meccanismi di riconoscimento delle utenze o quantificazione dei rifiuti conferiti, oltre l'aumento dell'intercettazione presso i CDR o attraverso raccolte dedicate. Si rileva che si tratta di modalità già tutte attive nel territorio modenese con differenti caratteristiche di ottimizzazione. A tal proposito si suggerisce di prendere in considerazione la possibilità di attivazione di raccolte per l'umido dedicate ad utenze non domestiche quali bar, ristoranti, mense, alberghi non solo come azione specifica per l'area capoluoghi-costa, ma anche per le altre aree almeno nei comuni più densamente popolati o turistici (peraltro già sperimentato in vari comuni modenesi).

Quale contributo, si riportano di seguito alcune considerazioni emerse dalla lettura del documento, demandando alla Regione la valutazione di integrare eventualmente i documenti di Piano.

Paragrafo 7.3 – Sistemi di raccolta

Il paragrafo 7.3 intende descrivere e analizzare i sistemi di raccolta sia a scala regionale che per le tre aree omogenee considerate. In realtà le elaborazioni non rappresentano puntualmente una vera analisi dei sistemi di raccolta adottati che non sono analizzati attraverso indicatori specifici descrittivi delle modalità di raccolta stradale, porta a porta o CDR, ma attraverso il confronto dei quantitativi che dai dati in ORSO risultano intercettati con le diverse modalità; per la modalità di raccolta stradale, ad esempio, non sono analizzati numero di contenitori, composizione isole di base, presenza di contenitori di indifferenziato isolati, numero di abitanti per contenitore... ma è rappresentata graficamente l'incidenza percentuale dei quantitativi raccolti con contenitori stradali, considerando sia le principali frazioni di RD (carta, plastica, umido, verde, legno, metalli e vetro) che il RU indifferenziato.

Utilizzare per l'analisi i quantitativi intercettati con le diverse modalità di raccolta può non rappresentare realmente le modalità di raccolta attive e la relativa efficienza, ad esempio in caso di raccolte PAP che confluiscono per esigenze operative e gestionali al CDR o in cassonetti stradali, con quantitativi che quindi non sono assegnati alla modalità PAP con cui realmente sono raccolti.

Alcune modalità con cui sono condotte le elaborazioni tuttavia non sono del tutto condivisibili:

- i comuni utilizzati come riferimento per il confronto sono scelti esclusivamente in base alla % di RD: non è corretto considerare la percentuale di RD come unico indicatore descrittivo delle performance raggiunte dal sistema di gestione dei rifiuti urbani (la stessa percentuale di RD può essere originata da valori pro-capite di produzione, RD e indifferenziato anche molto differenti tra loro).
- se il confronto è effettuato considerando i rifiuti urbani complessivi, compresi gli "autogestiti", questa quota considerata nelle altre raccolte può alterare l'incidenza percentuale delle singole modalità di raccolta, soprattutto nelle realtà dove tale flusso assume un peso non trascurabile; gli autogestiti dovrebbero quantomeno essere rappresentati a parte nelle elaborazioni connesse alla valutazione dei sistemi di raccolta, per non alterare l'interpretazione dei risultati.
- Tutti i confronti fra l'area omogenea e i comuni più virtuosi utilizzati come riferimento sono elaborati esclusivamente in termini di incidenza percentuale di ciascun sistema di raccolta sul totale raccolto; potrebbe essere opportuno effettuare confronti anche in termini di kg/abitante intercettati da ciascuna modalità di raccolta per completare il quadro delle analisi condotte e utilizzate ai fini della definizione delle strategie e azioni da adottare in materia di sistemi di raccolta. Ragionare solo su valori percentuali può essere parziale, visto che la stessa incidenza percentuale di una modalità di raccolta può in realtà corrispondere a quantitativi intercettati, ad esempio pro-capite, anche significativamente diversi, o l'incidenza percentuale media dell'area omogenea di una data modalità di raccolta può essere inferiore rispetto al valore caratteristico dei comuni presi a riferimento ma corrispondere in realtà a kg/ab intercettati superiori.

Paragrafo 7.4 - analisi dei costi operativi dei sistemi di raccolta

L'analisi fornisce spunti interessanti, confrontando i costi di raccolta differenziata (detratti i proventi derivanti dalla vendita del materiale raccolto a conai o libero mercato) e indifferenziata (costi di raccolta trasporto + costi di trattamento/smaltimento) espressi in €/tonn (totali, RD o RU ind) per le singole aree omogenee e per classi di comuni ottenute in funzione della percentuale di RD raggiunta, affiancandoli anche all'incidenza percentuale delle singole modalità di raccolta desunta da ORSO in analogia al paragrafo 7.3 (rimangono quindi valide le considerazioni sopra descritte).

Non è però del tutto corretta la metodologia adottata per il calcolo dell'indicatore €/tonn attraverso i quantitativi desunti da ORSO per l'anno 2011 e i piani economico-finanziari approvati da Atersir per il 2013: i costi dei servizi previsti nei piani finanziari per il 2013 non sono i medesimi che hanno generato i

quantitativi raccolti nel 2011 e i risultati di RD 2011, e possono comprendere servizi attivati dopo il 2011 e quindi non essere rapportabili alle tonnellate di RD o RU indifferenziato raccolte nel 2011.

Non è inoltre specificato se il costo unitario €/tonn utilizzato per il confronto è calcolato comprendendo nelle tonnellate al denominatore anche gli “autogestiti”: questo flusso non genera costi di raccolta, trasporto o trattamento nei piani finanziari e non dovrebbe quindi essere compreso nelle tonnellate utilizzate per il calcolo, anche per consentire un confronto omogeneo e corretto fra comuni diversi che possono avere o non avere dati di autogestiti.

L’analisi è condotta per ciascuna area omogenea attraverso tabelle e grafici che descrivono l’indicatore €/tonn (sia per RU totale che per RD e RU indifferenziato separatamente) calcolato per 8 classi in cui sono suddivisi i comuni della regione in relazione al risultato di RD, da RD<30% fino a RD>75%. L’indicatore €/tonn calcolato separatamente per RD e RU indifferenziato (utilizzando costi e tonn solo di RD e RU indifferenziato) è poi affiancato per ciascuna delle 8 classi alla percentuale di incidenza delle singole modalità di raccolta rispetto al totale di RD o RU indifferenziato.

L’analisi descritta consente quindi ad esempio di approfondire per ciascuna area omogenea come varia il costo per tonnellata al variare della percentuale di RD raggiunta, ragionare se risulta economicamente sostenibile spingersi oltre elevati risultati di RD o valutare a quale classe di percentuale di RD è associato il costo unitario minimo.

Rimangono tuttavia valide le considerazioni già espresse in merito all’analisi dei sistemi di raccolta (paragrafo 7.3), in particolare in merito ai limiti di un’analisi basata sull’incidenza dei quantitativi che in ORSO risultano raccolti con le diverse modalità, influenzati in alcuni casi anche dalla presenza degli “autogestiti” che potrebbero alterare il peso relativo delle altre raccolte e quindi anche delle restanti modalità, e non su indicatori specifici descrittivi dei sistemi di raccolta adottati e delle relative possibilità di ottimizzazione. Il costo unitario medio per ciascuna classe di percentuale di RD andrebbe correlato non solo all’incidenza percentuale delle singole modalità di raccolta ma anche ad indicatori che consentano di descrivere se quelle modalità di raccolta sono adottate in maniera ottimale o presentano ancora margini di miglioramento. Una bassa percentuale di RD ad esempio può essere associata ad una elevata incidenza della raccolta stradale, ma perché la raccolta stradale non consente di ottenere elevati risultati o perché la raccolta stradale non è organizzata in modo ottimale sul territorio ad esempio con un elevato numero di cassonetti di indifferenziato isolati e poche isole di base complete? L’analisi come riportata nei paragrafi 7.3 e 7.4 non fornisce gli elementi utili per rispondere alla domanda.

Recupero di materia (Capitolo 8)

Osservazione 20

Si prevede che la raccolta differenziata della frazione organica dovrà essere estesa alla totalità del territorio regionale seppur non tradotto in modo esplicito nelle NTA. Come è da intendersi questa affermazione? Sarà ATERSIR a doverne tenere conto nella organizzazione delle modalità di raccolta sulla base dei modelli indicati al capitolo 7? È stata valutata l’opportunità di puntare sul compostaggio domestico e non sulla raccolta differenziata in alcuni territori, es aree rurali o montagna? Si chiede di chiarire tali aspetti.

Osservazione 21

Si rileva anche in questo capitolo, estrema sintesi e poco dettaglio nella descrizione delle metodologie e procedure di calcolo utilizzate per la stima dei dati di base per la pianificazione in relazione alle analisi che il Piano intende condurre per le singole frazioni intercettate mediante RD, es.: valori solo al 2020, non sono

riportati sufficienti elementi a supporto che descrivano le ipotesi considerate e come sono stati ottenuti i vari indicatori (totale prodotto, totale raccolto, tasso di riciclo...) per le singole frazioni di RD al 2020, anche i dati indicati come riferiti al 2011 e ripresi dal QC in alcuni casi non corrispondono a quanto si ritrova nell'elaborato dedicato ai dati conoscitivi.

In merito ai rifiuti organici in particolare i grafici confrontano per il periodo 2013-2020 le stime dei quantitativi da trattare, suddivisi fra rifiuti vegetali e frazione umida, e l'attuale disponibilità impiantistica autorizzata, senza però descrivere per le singole annualità né come sono stati ottenuti i quantitativi da trattare né quali impianti siano stati considerati nella valutazione delle disponibilità impiantistiche. Per la frazione costituita da sfalci/potature si segnala ad esempio che gli impianti di compostaggio non costituiscono l'unica tipologia impiantistica cui tali rifiuti possono essere destinati, ma risultano presenti sul territorio modenese altri impianti autorizzati a ricevere e trattare mediante operazioni di recupero la frazione di rifiuto in esame. Gli elementi di analisi contenuti nel capitolo 8 non forniscono sufficienti elementi utili a comprendere se tali impianti siano stati valutati nelle elaborazioni condotte. Si suggerisce di valutare l'opportunità di integrare i documenti con tali elementi.

Recupero di energia e smaltimento: definizione dei flussi di rifiuti urbani e fabbisogno impiantistico (Capitolo 9)

Principi generali e obiettivi ed azioni di Piano

Non c'è nessun riferimento esplicito al principio dell'autosufficienza, se non nella frase "La pianificazione regionale pertanto deve organizzare i flussi dei rifiuti urbani indifferenziati, e di quelli derivanti dal loro trattamento, verso gli impianti più prossimi ai luoghi di produzione e trattamento, al fine di ridurre le pressioni ambientali generate dal sistema esistente, anche in riferimento ai trasporti" in cui viene però citato il principio di prossimità e non quello di autosufficienza.

Sembra che il Piano intenda governare il flusso dei RU indifferenziati (indipendentemente quindi dal destino a impianti codificati come impianti di recupero o di smaltimento) e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, ma non è specificato in modo esplicito a quali tipologie di rifiuti si faccia riferimento (rifiuti in uscita da TMB? Rifiuti non pericolosi e/o pericolosi in uscita dai termovalorizzatori?) e quindi quali rifiuti siano computati per il calcolo del fabbisogno impiantistico. Anche dai flussi a scala provinciale al 2014-2017-2020 non si evince in modo chiaro, visto che sono destinati agli impianti solo i rifiuti in uscita dai TMB e non le scorie prodotte dai termovalorizzatori.

La frase "utilizzo residuale dei termovalorizzatori per la valorizzazione energetica e per lo smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati e non ulteriormente riciclabili, prodotti sul territorio regionale, nel rispetto del principio di prossimità" può generare difficoltà interpretative legate alla parola smaltimento e al fatto che vari termovalorizzatori sono autorizzati come impianti di recupero. L'inciso "prodotti sul territorio regionale" vuole rappresentare un divieto di utilizzo dei termovalorizzatori per rifiuti urbani indifferenziati prodotti fuori dal territorio regionale anche se autorizzati come impianti di recupero? Lo stesso dubbio interpretativo, che potrebbe anch'esso generare difficoltà nell'attuazione del PRGR, nasce dal titolo del paragrafo 9.3 "Definizione dei flussi di rifiuti urbani destinati a smaltimento": i rifiuti urbani indifferenziati destinati a impianti di termovalorizzazione codificati come impianti di recupero R1 sembrerebbero formalmente esclusi dalla definizione dei flussi anche se poi risultano compresi nelle analisi riportate nel paragrafo.

In generale occorre maggiore chiarezza nell'utilizzo della terminologia utilizzata per non creare difficoltà nell'attuazione e nella gestione del Piano.

Osservazione 22

Come già riportato nell'osservazione n 9, si chiede di meglio definire il principio di autosufficienza ed a quali tipologie di rifiuti e relativa destinazione ad impianti sia da riferirsi: RU ed RS non pericolosi generati dal loro trattamento (quindi rifiuti in uscita da TMB e da termovalorizzatori). Specificare inoltre come sia da intendersi relativamente ai termovalorizzatori autorizzati come R1 in base alle vigenti norme sia per flussi di RU (e altri soggetti all'autosufficienza) in uscita che in entrata dall'ATO.

Sempre in merito ai termovalorizzatori, come è disciplinato l'eventuale ingresso di RU da fuori Regione? Il piano disciplina i flussi di RU intraregionali (entro l'ATO) ma nulla disciplina sui flussi esterni. Sono da intendersi impossibili in virtù di quanto descritto dall'art. 14 delle NTA? Nel Capitolo 9 vi sono varie frasi di dubbia interpretazione in merito a come debbano essere considerati i termovalorizzatori autorizzati come R1 in relazione al principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei RU. Sarebbe opportuno disciplinarlo con maggior chiarezza.

Criteri per la definizione dell'impiantistica regionale

Il PRGR afferma che la selezione degli impianti regionali da mantenere attivi fino al 2020 o da dismettere progressivamente è guidata da un approfondimento conoscitivo delle caratteristiche tecniche di progetto e di esercizio in base alle quali sono stati elaborati indicatori di efficacia ed efficienza, unitamente ad una valutazione economica ad ai principi di prossimità e di tutela ambientale, utilizzando i dati di base contenuti nelle schede monografiche degli impianti allegate al QC. Gli impianti considerati come strategici sembrano quindi selezionati attraverso l'analisi di elementi di valutazione concreti.

La volontà di effettuare la selezione degli impianti strategici sulla base di indicatori concreti e quanto più oggettivi possibile è sicuramente positiva e condivisibile: si riscontrano tuttavia alcune problematiche e criticità.

Osservazione 23

Manca innanzitutto nella Relazione Generale una definizione dettagliata e chiara del sistema impiantistico regionale assunto a riferimento come "base di partenza" per il periodo di pianificazione e delle relative potenzialità impiantistiche o volumetrie residue disponibili per il periodo 2014-2020 (per singolo impianto e/o per tipologia impiantistica), da cui il PRGR parte per definire i flussi agli impianti e valutare eventuali impianti non più necessari alla gestione dei rifiuti da pianificare.

Potrebbe essere utile, a partire dagli elementi conoscitivi e dagli impianti esistenti sul territorio regionale descritti nel QC e nelle monografie allegate, inserire all'inizio del Capitolo 9, prima della definizione degli scenari di gestione, tabelle che consentano di definire in modo puntuale il quadro degli impianti di riferimento che il PRGR considera come "base di partenza" per il periodo di pianificazione e delle relative potenzialità, eventualmente anche declinate per le singole annualità che costituiscono il periodo di pianificazione (cfr. "PPGR approfondimenti 2011" al paragrafo 3.6) e con l'indicazione delle potenzialità complessive disponibili per tipologia impiantistica (potenzialità complessiva TMB di riferimento, potenzialità complessiva termovalorizzatori di riferimento, volumetrie residue complessive e tonnellate smaltibili nelle discariche di riferimento); le esigenze stimate in termini di trattamento/smaltimento dei rifiuti oggetto di pianificazione potranno così essere confrontate in modo chiaro con le potenzialità degli impianti assunti a riferimento e si potranno valutare eventuali impianti strategici o non più necessari attraverso le scelte basate sul confronto degli indicatori di efficacia ed efficienza dei singoli impianti.

Il QC al capitolo 1.6 (sistema impiantistico) contiene infatti alcuni dati, riferiti al 2011, ma non utili ed esaustivi per chiarire, considerati tutti gli impianti esistenti sul territorio regionale, quali il PRGR assume

come riferimento per valutare potenzialità, capacità di trattamento ed eventuali ulteriori esigenze o surplus in relazione alle esigenze stimate per il periodo di pianificazione.

Nella Relazione Generale la prima tabella che al capitolo 9 descrive il sistema impiantistico è quella che contiene il sistema impiantistico previsto al 2014, che nasce già da considerazioni in merito alla chiusura o esaurimento di alcuni impianti o all'attivazione di nuovi impianti, ed esclude senza inserire spiegazioni alcune discariche descritte nel QC, e comunque non riporta una sintesi di potenzialità residue o capacità autorizzate.

Le NTA negli articoli specifici per le singole tipologie impiantistiche stabiliscono che gli impianti di termovalorizzazione, discariche e TMB funzionali alla gestione integrata dei RU sono individuati negli scenari di gestione previsti nel capitolo 9, senza indicare precisamente a quale parte del capitolo 9 intenda riferirsi (ai grafici di confronto degli indicatori? Alle tabelle con il sistema impiantistico al 2014-2017-2020? ai grafici con i flussi agli impianti?). Se le NTA intendono riferirsi agli impianti inseriti nelle tabelle 9-1, 9-2, 9-3, gli altri impianti citati e descritti solo nel QC e relativi allegati e nei grafici di confronto degli indicatori (es. discariche di Pievepelago, Medolla, Zocca per il territorio modenese) sembrano escluse dal sistema impiantistico di riferimento per i RU.

Si suggerisce di integrare gli elaborati di piano alla luce delle considerazioni esposte, almeno relativamente agli elementi che risultano strategici nella fase di supporto alle decisioni, anche al fine di meglio chiarire il rapporto tra PRGR e sistema impiantistico per la gestione di RU ed RS che genera dubbie interpretazioni (segnalate in varie osservazioni). Si ritiene possa essere importante anche alla luce della fase di passaggio dalla pianificazione di livello provinciale a quella di livello regionale: sono sicuramente note le caratteristiche del sistema impiantistico a scala provinciale, ma non altrettanto si può affermare per l'intero sistema impiantistico regionale, fino ad ora mai analizzato nel suo complesso allo scopo di valutarne l'autosufficienza ed individuarne le potenzialità complessive da confrontare con le esigenze di gestione dei rifiuti all'interno di uno strumento di pianificazione regionale.

L'OPR garantisce il proprio supporto per la fase di revisione o integrazione dei Documenti in relazione all'analisi istruttoria condotta ai fini della elaborazione delle presenti osservazioni; di seguito si riportano sinteticamente alcuni degli elementi di maggior rilievo che si suggerisce di rivedere ed integrare:

- Per i TMB il PRGR identifica genericamente un surplus di potenzialità rispetto al fabbisogno impiantistico previsto al 2020, senza però supportare con valori numerici tale affermazione, visto che non è specificato quale è la potenzialità complessiva degli impianti di TMB di riferimento (né in linea generale né per le singole annualità in relazione all'attivazione o dismissione di alcuni impianti); la capacità riportata nel QC, poiché riferita al 2011, comprende il vecchio impianto di Parma e non il nuovo impianto citato come attivazione 2013, non comprende inoltre il nuovo impianto di Reggio Emilia; la Relazione Generale non contiene inoltre sufficiente chiarezza per i nuovi impianti previsti solo temporaneamente a Carpineti, Novellara e Gaggio Montano.
- Per i termovalorizzatori nel QC la capacità autorizzata complessiva al 2011 (capitolo 1.6, pag. 58), pari a 1.104.500 t/a e riferita al 2011, comprende le 70.000 t/a dell'inceneritore di Reggio Emilia chiuso dal 2012 (quindi di non di riferimento per il periodo 2014-2020) e non comprende le 130.000 t/a del nuovo impianto di Parma attivato nel 2013 (e quindi di riferimento per il periodo 2014-2020); nei grafici di confronto degli indicatori di efficacia ed efficienza non è riportato il nuovo impianto di Parma attivato nel 2013, che invece potrebbe essere utile inserire per utilizzare nel confronto anche l'efficienza dell'impianto più recente; il grafico riportato nella Relazione Generale (capitolo 9, pag 34) rappresenta le potenzialità autorizzate in impianti per RU e RS ma solo graficamente senza il supporto di dati e spiegazioni puntuali che descrivono quali impianti concorrono a definire quella potenzialità e come cambia negli anni (in calo tra 2015 e 2016 e tra il 2017 e il 2018).
- Non è chiaro quali siano le discariche che costituiscono il sistema impiantistico di riferimento per la gestione dei RU e quali siano le relative volumetrie disponibili (lorde o nette) per il periodo 2014-2020. Più avanti nella trattazione sembra che alcune discariche descritte nel QC e nelle monografie siano adibite prevalentemente a RU e altre prevalentemente a RS. Le volumetrie che per alcune

discariche sono indicate nelle monografie come pianificate ma non ancora autorizzate al 31/12/2011 come sono da considerare? Il PRGR ne prende atto e le considera come volumetrie disponibili o andando al superamento dei PPGR previgenti le volumetrie non autorizzate sono da considerare non più valide? Il PRGR “annulla” i volumi pianificati ma non autorizzati?

- Non è chiaro come siano selezionate le discariche inserite o escluse dai grafici di confronto degli indicatori che dovrebbero guidare la scelta degli impianti strategici o da dismettere. Per Modena, a parte Pievepelago, manca anche la discarica di Finale, unica che poi viene mantenuta di riferimento per il territorio modenese al 2020 e che quindi sarebbe opportuno inserire (è vero che nel 2011 non era ancora stata attivata, ma dovrebbe comunque essere inserita e con tutta la volumetria di progetto considerata come residua, visto che la stessa cosa è stata fatta nella tabella del QC che contiene i dati riassuntivi al 2011).

Osservazione 24

Si rilevano ulteriori criticità riscontrate nell’analisi comparativa degli indicatori di efficacia ed efficienza degli impianti:

- alcuni dati di QC riportati nelle schede monografiche degli impianti modenesi sono errati (es: TMB e flussi in-out fra linee di selezione e biostabilizzazione, scorie termovalorizzatore indicate tutte destinate a discarica) e pertanto il calcolo degli indicatori basato su tali dati risulta con tutta probabilità affetto da errori. Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza dal momento che la selezione degli impianti strategici si basa proprio sul confronto di tali indicatori;
- identificare la percentuale di superficie vincolata all’interno di un buffer costruito intorno all’impianto non equivale a valutare lo stato di fatto delle matrici ambientali a cui gli impianti potrebbero generare interferenze né ad evidenziare situazioni di criticità eventualmente in atto;
- l’analisi comparativa degli indicatori considerati è riportata solo graficamente e il PRGR non arriva a spiegare concretamente i numeri su cui si basa la selezione degli impianti di riferimento e quali valutazioni e considerazioni di dettaglio hanno condotto alla scelta di mantenere attivi al 2020 certi impianti e non altri.

Si chiede di valutare l’opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Considerazioni generali sulla definizione e costruzione dei flussi

Osservazione 25

Come già rilevato in precedenti osservazioni, anche in questo capitolo occorrerebbe maggiore attenzione e chiarezza nell’utilizzo della terminologia per non creare difficoltà in fase di attuazione e gestione del Piano, soprattutto in considerazione del ruolo strategico che riveste in quanto identificato dalle NTA come riferimento per la gestione dei rifiuti.

Dalla didascalia delle tabelle 9-1, 9-2 e 9-3, ad esempio, si legge che le tabelle descrivono il sistema impiantistico previsto al 2014, 2017 e 2020 per il trattamento dei rifiuti residui indifferenziati: sono volutamente citati solo i rifiuti indifferenziati e pertanto i rifiuti derivanti dal trattamento dell’indifferenziato potranno essere gestiti anche in altri impianti o si tratta di una imprecisione nell’uso dei termini?

Nel testo si legge anche la dicitura “rifiuti urbani residui RUR”: che cosa si intende? Rifiuti urbani indifferenziati? Rifiuti urbani indifferenziati e rifiuti derivanti dal loro trattamento?

Come già evidenziato in precedenza per le altre tematiche, anche per quanto attiene alla definizione dei flussi agli impianti il PRGR è caratterizzato da estrema sintesi nella descrizione delle ipotesi e metodologie

di calcolo utilizzate per la quantificazione numerica dei flussi e per l'individuazione del destino agli impianti delle diverse tipologie di rifiuti; il PRGR non contiene ulteriori dettagli a parte l'enunciazione dei criteri e obiettivi generali che hanno guidato la costruzione dei flussi e non è descritto come tali criteri siano stati concretamente e operativamente tradotti nei numeri.

Il PRGR non contiene la descrizione dei flussi annuali, ma solo per 3 annualità 2014-2017-2020 (inizio-metà-fine periodo). Ad integrazione di quanto indicato in linea generale nell'osservazione n. 3 e come già evidenziato per il capitolo 6, sarebbe opportuno simulare tutti gli indicatori (popolazione, produzione, RD, RU indifferenziato totale, e ora anche RU indifferenziato destinato ai vari impianti e RS derivanti dal trattamento di RU indifferenziato) per tutte le annualità che costituiscono il periodo di pianificazione, per fornire ai vari soggetti chiamati a dare attuazione al Piano tutti gli strumenti necessari e garantire il governo della gestione dei RU in tutto l'arco di validità del PRGR. Come dovranno essere concretamente gestiti i rifiuti nelle annualità non espressamente analizzate nel PRGR?

Dal PRGR non è possibile quindi capire in totale nel periodo di pianificazione, oltre a quanti RU si prevede che saranno complessivamente prodotti, raccolti in modo differenziato o indifferenziato, quale si prevede sarà l'ammontare totale dei rifiuti smaltiti in discarica, avviati a TMB o a termovalorizzazione, né come totale regionale, né a scala provinciale, sulla base dei flussi simulati.

Oltre a non essere descritto nei capitoli precedenti come sono calcolati i dati di RU indifferenziato da gestire per ciascuna annualità e per ciascuna provincia (che ora sono invece riportati nelle rappresentazioni grafiche di figura da 9-10 a 9-24), nel capitolo 9 manca la descrizione delle ipotesi considerate per simulare i flussi di RU indifferenziato agli impianti e di come operativamente sono calcolati (c'è solo l'enunciazione di obiettivi e criteri generali): ad esempio per Modena come nascono le due quantità da destinare rispettivamente al TMB di Carpi e al termovalorizzatore nel 2014? Da quali stime? Quale è il bacino che deve conferire al termovalorizzatore e quello che deve conferire al TMB? Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza anche alla luce delle modifiche da apportare alle autorizzazioni degli impianti a valle dell'approvazione definitiva del PRGR: quale bacino di provenienza dei rifiuti urbani indifferenziati dovrà essere specificato nelle autorizzazioni di TMB e termovalorizzatore per poter dare concreta attuazione ai flussi simulati dal PRGR? Anche per gli altri territori, non sono spiegati i criteri con cui sono definiti i flussi agli impianti.

Oltre a non essere descritto chiaramente nei capitoli precedenti quali sono i rifiuti che il PRGR intende pianificare e per cui intende garantire ed applicare il principio dell'autosufficienza e a non essere utilizzata in modo preciso la distinzione tra RU indifferenziato, RS derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati e altri RS, nel capitolo 9 manca la spiegazione di come sono calcolati i flussi in uscita dagli impianti di trattamento cui sono destinati i RU indifferenziati; come sono ad esempio ottenute le quantità di sovralli, frazione umida a biostabilizzazione, FOS in uscita dai TMB? Come sono ottenute le quantità di scorie e polverino in uscita dai termovalorizzatori? Probabilmente in base a indicatori descrittivi del funzionamento degli impianti, ma nella Relazione Generale sarebbe opportuno specificare per ogni flusso come è stato calcolato e stimato, anche per poter verificare in fase di monitoraggio se le ipotesi considerate si riveleranno corrette. I flussi IN-OUT che è possibile ricavare ad esempio dalle rappresentazioni grafiche per il TMB di Carpi appaiono non corretti in base alla nostra esperienza di analisi dei dati relativi all'impianto e alle stime condotte e condivise con il Gestore dell'impianto in occasione della redazione del "PPGR approfondimenti 2011".

Analogamente, nel capitolo 9 manca la spiegazione delle ipotesi considerate per avviare alla successiva destinazione impiantistica i rifiuti in uscita dagli impianti di prima destinazione dei RU indifferenziati: supponendo che il PRGR intenda dare attuazione al principio dell'autosufficienza come definito dal 152 e quindi inteso esteso anche ai rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati, quali valutazioni e quali ipotesi il Piano ha valutato ad esempio per destinare i flussi dei sovralli in uscita dal TMB e delle scorie prodotte dal termovalorizzatore? In particolare:

- perché se fra gli obiettivi il Piano prevede l'utilizzo delle discariche solo per scarti non valorizzabili dal punto di vista energetico i sovralli in uscita dai TMB sono in alcuni casi destinati a discarica e non a termovalorizzazione? Non è stata valutata come alternativa oppure il Piano l'ha valutata e

ritenuta non percorribile senza però spiegarne le motivazioni? Ad esempio per Modena al 2014 i sovralli in uscita dal TMB di Carpi sono destinati a discarica e non al termovalorizzatore, che potrebbe riceverne una quota parte almeno fino a saturazione della capacità impiantistica. Tale considerazione assume importanza anche in relazione all'eventuale entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che non sembra però essere stato considerato nella definizione dei flussi (o almeno non è spiegato). Solo nello scenario al 2020 tutti i sovralli in uscita dagli impianti di selezione risultano avviati a termovalorizzazione (rimangono a discarica gli scarti in uscita dagli impianti di biostabilizzazione).

- i flussi con dettaglio dell'impiantistica per singola provincia non chiariscono in quali discariche il Piano intende avviare le scorie in uscita da ciascun impianto di termovalorizzazione, mentre nella rappresentazione grafica su scala regionale sembrano tutte avviate in discariche per rifiuti non pericolosi. Il PRGR intende garantire l'autosufficienza regionale per il trattamento/smaltimento delle scorie? Sono state valutate eventuali possibilità di recupero delle scorie prodotte, anche alla luce delle esperienze già in essere? In quali delle discariche che costituiscono il sistema impiantistico di riferimento al 2014, 2017 e 2020 il Piano prevede che saranno smaltite le scorie prodotte dai singoli impianti (totale scorie o eventualmente la quota non destinabile a operazioni di recupero)? Ad esempio in quali discariche saranno smaltite le scorie prodotte da termovalorizzatori presenti in territori che non hanno discariche attive a supporto (es. Parma, Piacenza, Rimini e Forlì già dal 2014) per garantire l'autosufficienza nello smaltimento delle scorie in quanto RS non pericolosi derivanti dal trattamento di RU?
- Dalla rappresentazione grafica su scala regionale sembra inoltre che per il polverino in uscita dai termovalorizzatori sia considerato un ciclo chiuso in discariche per rifiuti pericolosi: è da intendersi come indicazione generale o il PRGR intende garantire ed applicare il concetto di autosufficienza nello smaltimento nell'ambito ottimale anche per questo rifiuto (anche se non sarebbe coerente con la normativa vigente che lo impone per i rifiuti non pericolosi)?

Non c'è una tabella complessiva a scala regionale con il riepilogo dei flussi delle diverse tipologie per le singole annualità dal 2014 al 2020, il totale avviato a TMB, termovalorizzatore e discarica per ogni annualità e complessivamente nel periodo, da poter confrontare con le potenzialità del sistema impiantistico regionale. La rappresentazione grafica dei flussi a scala regionale comprende inoltre solo RU indifferenziato e rifiuti derivanti dal trattamento di RU indifferenziato, manca una eventuale ed esaustiva quantificazione di altri RS prodotti sul territorio regionale che, seppur soggetti al libero mercato, il PRGR intende comunque valutare nell'ottica dell'autosufficienza enunciata quale obiettivo di riferimento. Non è quindi sufficientemente chiaro quale sia complessivamente l'esigenza di trattamento/smaltimento stimata dal PRGR a scala regionale per ciascuna tipologia impiantistica: qualche valutazione è riportata al paragrafo 9.3, ma senza il supporto di valori numerici chiari e al massimo solo attraverso rappresentazioni grafiche.

Qualche elemento in più è riportato nel capitolo 9 per i singoli territori provinciali: nel riprendere la rappresentazione grafica dello scenario al 2020 per singola provincia è inserita anche una tabella in cui sono affiancati alcuni numeri simulati al 2014-2017-2020 e sono riportati inoltre stime di produzione di RS ed anche quantità di RS associate a termovalorizzazione e discarica per rifiuti non pericolosi, indipendentemente dall'impiantistica locale (es: sono indicati RS a termovalorizzazione anche per RE che non ha termovalorizzatore o RS a discarica per PC che non ha discariche attive). Non è chiaro però da dove nascono questi numeri e quale significato hanno: sono valutati sulla base di come sono stati gestiti negli ultimi anni di QC? Sono solo da intendersi come stime di carattere generale o il Piano li ha considerati come destinati a termovalorizzatore o discarica nel confronto fra esigenze e potenzialità degli impianti (genericamente o anche ipotizzati in impianti specifici)?

Non è poi specificato per i RU, ad esempio, come dalle elaborazioni condotte il 100% dei rifiuti urbani prodotti a scala regionale (ambito ottimale) o provinciale risulta suddiviso, almeno per le annualità simulate, fra RD, RU indifferenziato a selezione/biostabilizzazione, RU indifferenziato a termovalorizzazione, RU indifferenziato a discarica; per averne un'idea è necessario calcolarlo a partire dalle rappresentazioni grafiche dei flussi (ad esempio emerge che il 100% di RU stimato a scala regionale al

2014 risulta suddiviso in 57% RD, 19,7% avviato a termovalorizzazione e il 21,3% a selezione/biostabilizzazione, 2% spazzamento e 0% discarica).

Ulteriore elemento di criticità: i flussi agli impianti e il conseguente fabbisogno impiantistico sono elaborati esclusivamente per lo scenario di piano -20%, indicata come ipotesi più cautelativa poiché corrispondente alla produzione massima. E cosa succede nello scenario No piano? Non è chiaro se il Piano ha valutato cosa potrebbe accadere se gli ambiziosi obiettivi fissati non saranno raggiunti o saranno raggiunti in ritardo rispetto alla tempistica fissata e quali conseguenze si potrebbero ripercuotere sul sistema impiantistico regionale: il sistema impiantistico regionale, considerata la progressiva chiusura di impianti ad oggi attivi, sarebbe in grado di soddisfare le esigenze di trattamento/smaltimento e garantire l'autosufficienza d'ambito per RU e rifiuti derivanti dal trattamento dei RU? Sembrano invece condotte analisi contrarie: iniziative virtuose potrebbero determinare il raggiungimento degli obiettivi in anticipo rispetto a quanto programmato è verrà valutata la possibilità di individuare un coerente piano di riduzione dei termovalorizzatori e delle capacità di trattamento.

Si chiede di valutare l'opportunità di integrare gli elaborati di Piano assumendo a riferimento le considerazioni sopra esposte.

Osservazione 26

In generale nella definizione dei flussi lo spazzamento stradale è considerato sempre costante come quantità in tonnellate. Si riducono i rifiuti, si riducono i RU indifferenziati mentre lo spazzamento rimane fisso come quantità e aumenta come incidenza percentuale sul totale dei RU indifferenziati.

Al Capitolo 8 il Piano prevede che si mantenga costante come quantità aumentando la quota recuperata rispetto a quella smaltita e intende promuovere il recupero dei rifiuti da spazzamento stradale attraverso la localizzazione di impianti idonei sul territorio regionale. È citato come in fase di realizzazione un impianto per il recupero di tali rifiuti a Piacenza con potenzialità di 30.000 t/a, e il Piano afferma che per coprire il fabbisogno complessivo al 2020 sarà necessaria la realizzazione di un ulteriore impianto da localizzarsi preferibilmente nella porzione più orientale della Regione.

Nei flussi a scala regionale al capitolo 9 lo spazzamento stradale non è destinato ad impianti specifici, ma è genericamente indicato nei grafici come quota parte del RU indifferenziato da gestire con la dicitura generica "recupero/smaltimento spazzamento stradale"; solo lo spazzamento di RE-PC-PR nella rappresentazione grafica dei flussi a scala provinciale è indicato in ingresso ad un impianto codificato come "trattamento dello spazzamento stradale Piacenza". Lo spazzamento di tutti gli altri territori provinciali è indicato con la dicitura generica.

Lo spazzamento fa parte del RU indifferenziato che il Piano intende pianificare? Se sì, anche se avviato a recupero (allo stesso modo del RU indifferenziato avviato a termovalorizzatori R1) il Piano ne deve indirizzare i flussi individuando l'impiantistica necessaria qualora non presente sul territorio regionale: al capitolo 8 in effetti il Piano individua la necessità di un impianto da collocarsi nel territorio orientale della Regione, ma senza ulteriori indicazioni (chi lo deve realizzare, per trattare lo spazzamento da quali territori, con quale tempistica, con quale potenzialità...); tale indicazione non risulta però tradotta nelle NTA, che definiscono poi all'art. 13 il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani come costituito da impianti di termovalorizzazione, discariche, impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, impianti di stoccaggio e di trasferimento, ma non sono compresi impianti specifici per il trattamento dello spazzamento stradale.

Si chiede di valutare l'opportunità di integrare i documenti chiarendo quanto sopra esposto.

Considerazioni sul sistema impiantistico modenese e sui flussi provinciali

Alcune premesse di inquadramento generale:

Nei tre anni analizzati nel capitolo 9 il sistema impiantistico per il territorio modenese risulta costituito da:

	2014	2017	2020
TMB	Carpi	-	-
Termovalorizzatore	Modena (240.000 t/a)	Modena (180.000 t/a)	Modena (180.000 t/a)
Discariche	Carpi, Mirandola, Finale	Finale	Finale

Nel 2013:

- chiusura della discarica di Medolla in coerenza con quanto già previsto nella pianificazione locale previgente
- esaurimento della discarica di Zocca

al 31/12/2016:

- chiusura discariche di Carpi e Mirandola
- non saranno più inviati RU indifferenziati al TMB di Carpi

Osservazione 27

Per precisione si rileva che la discarica Medolla ha terminato i conferimenti nel 2013 e sta provvedendo alla copertura definitiva, ma non risulta corretta la dicitura che riferisce alla pianificazione locale la chiusura definitiva (per qualunque tipologia di rifiuto) dell'impianto.

Anche per la discarica di Zocca non è corretto indicare l'esaurimento dell'impianto al 2013, essendo ancora autorizzato ed avendo ancora volumetrie disponibili.

Osservazione 28 - Termovalorizzatore

- il PRGR individua per la provincia di Modena un fabbisogno di trattamento soddisfatto dalla sola linea attualmente funzionante determinando una riduzione della capacità autorizzata a 180.000 t/a. Da intendersi come sommatoria di RU ed RS? È da intendersi anche espressa l'impossibilità di realizzazione della ulteriore linea già autorizzata? Non è inoltre specificato da quando il Piano prevede che debba essere resa effettiva la riduzione della capacità autorizzata tra il 2014 (nel grafico con i flussi c'è 240.000 t/a) e il 2017 (nel grafico con i flussi c'è 180.000 t/a) e quindi non è chiaro quando deve diventare effettiva la modifica della AIA vigente. 2015? 2016? 2017? Quale dovrà essere il rapporto tra RU ed RS nei vari anni?
- Termovalorizzatori di Modena e Bologna sono associati nel rispetto del principio di prossimità per creare sinergie in caso di fermi impianto per manutenzioni ordinarie e straordinarie (ma anche di esigenze gestionali mirate all'ottimizzazione stagionale delle rese impiantistiche), anche se con una dicitura non particolarmente chiara: cosa significa la frase "ulteriori quantitativi di RU definiti dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto"? Ulteriori rispetto a cosa? A quelli considerati nei flussi? A quelli stabiliti dalle autorizzazioni (stabiliscono limiti massimi di RU?). Ancora più complessa è l'applicazione della norma relativa (art. 14 comma 2): fa riferimento a quantitativi massimi di rifiuti urbani da conferire a diverso impianto ma non se ne trova la specifica nel paragrafo 9.3; a cosa si riferisce inoltre il limite del 10%. Si chiede di chiarire.

Osservazione 29 - TMB di Carpi:

- a) Risultano stimati in modo non corretto i flussi in uscita dall'impianto di TMB di Carpi: nel "PPGR approfondimenti 2011" erano stati considerati, rispetto al 100% di RU indifferenziato in ingresso all'impianto (TM+TB) flussi in uscita costituiti da 70% di sovvalli e 24% di FOS (stime condivise con il Gestore). Di conseguenza è stimato in modo errato anche il fabbisogno impiantistico per la gestione di questi flussi.
- b) Non si prescrive la chiusura, bensì la cessazione dei conferimenti di Rifiuti Urbani al 2017, con eventuale ipotesi di riconversione quindi non è chiaro come debba essere disciplinata la relativa autorizzazione. Chi ne dovrà valutare la riconversione? Sulla base di quali elementi, essendo che comunque andrà destinato presumibilmente a RS?
- c) Non si ritiene condivisibile la scelta di realizzare un nuovo impianto in provincia di RE con investimenti importanti che potranno ricadere almeno in parte sui cittadini quando è già attivo e funzionante un impianto analogo poco lontano per cui invece il PRGR prevede la chiusura/riconversione. Non è una scelta ottimale, che non va nella direzione impostata dalla Regione di definire un ambito regionale con la logica di una gestione "a rete" degli impianti esistenti. Peraltro tale scelta non risulta supportata dall'analisi degli indicatori di efficienza degli impianti, da cui pare non essere derivata: si ribadisce inoltre che tali indicatori hanno a riferimento dati di base non sempre corretti e non sono elaborati per l'impianto di Reggio Emilia. Peraltro nel piano non vi sono elementi descrittivi del nuovo impianto previsto atti a supportare la decisione assunta.

Osservazione 30 - Discariche

- a) Come ci si deve comportare a livello autorizzativo relativamente alla discarica di Zocca che non è citata tra gli impianti analizzati nel Capitolo 9? Può continuare ad ingressare Rifiuti Speciali e dovranno essere vietati gli accessi agli Urbani? Oppure analogamente alle altre non è più destino di Rifiuti Urbani e quindi deve chiudere? E allora quando?
- b) Discarica di Pievepelago: non è inserita in nessuna tabella o grafico di confronto nella relazione generale, e la relazione generale non dice nulla sul destino di questo impianto. Il PRGR dovrebbe almeno dichiarare come intende considerare la discarica (non più di riferimento? Deve chiudere? Può o non può essere riattivata? Se sì, non per RU?)
- c) Bacino di provenienza dei RU: visto il divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale (indicato tra gli obiettivi all'art. 8 delle NTA) e che il PRGR non prevede RU indifferenziato tal quale in discarica, deve essere tolto qualsiasi bacino dalle discariche e specificare nelle AIA che non possono essere ingressati RU tal quali indipendentemente dalla provenienza? Nessun codice 20 può quindi essere contemplato nelle AIA dei suddetti impianti? Neanche spazzamento e cimiteriali possono essere avviati in discarica ma solo a TMB o termovalorizzatore? E in situazioni emergenziali tipo alluvione o tromba d'aria?? Si può impostare un meccanismo tipo nulla osta?
- d) Per quanto riguarda la discarica di Finale Emilia, l'unica discarica che si prevede di mantenere attiva dal 2017 nulla pare indicato in termini di quantitativi fino al 2020 per quanto riguarda i flussi. Occorre sicuramente integrare gli elaborati con elementi sufficienti a formulare le conseguenti modifiche autorizzative. Devono essere previste in AIA prescrizioni o condizioni particolari? Volumi da riservare per RU e/o quelli che consideriamo rifiuti da pianificare (RS derivanti dal trattamento dei RU), deve garantire una potenzialità (con certi volumi disponibili) per tutta la durata del Piano (2014-2020) o fino a una certa data per garantire attuazione del PRGR? Si ribadisce peraltro che, pur essendo stata scelta quale unica discarica da mantenere attiva per il territorio modenese, la discarica di Finale E. non risulta essere stata oggetto dell'analisi degli indicatori a supporto delle scelte in merito al destino dei singoli impianti (Cap. 9): sarebbe opportuno integrare i Documenti di Piano con tali analisi.

Osservazione 31

Si rileva che nel capitolo sono usate diciture diverse per gli impianti, in alcuni casi è disciplinata la chiusura, in altri è indicato “non saranno più inviati rifiuti a”. Hanno significati diversi. Si tratta di una differenza sostanziale con ripercussioni diverse sul destino degli impianti.

Si disciplina la chiusura delle discariche perché si stimano esaurite le relative volumetrie residue (considerando quali volumi utili per RU e RS e quali conferimenti?) o perché non essendo previsto il conferimento di RU le discariche devono comunque chiudere a tutti i conferimenti? Anche per la categoria dei termovalorizzatori risultano impianti dedicati a soli RS su cui il Piano correttamente non contiene limitazioni o indicazioni di quantità da trattare o date di chiusura. Analogamente in effetti sembra valere per le discariche dedicate a soli RS presenti in QC, che il piano non cita nella definizione dei flussi e nelle modifiche al sistema impiantistico (e/o non cita in assoluto nei documenti di piano). Ma allora anche una discarica che oggi ingressa RU può chiedere un'autorizzazione per soli RS e cosa deve fare l' autorità competente al rilascio dell'autorizzazione?

E' possibile prevedere la chiusura, che sembra volere essere tassativa, di discariche che potrebbero avere ancora volumetrie disponibili da destinare a RS per i cui codici sono già stati autorizzati? Perché dunque non sono stati disciplinati all'interno del Piano altri impianti (discariche) oggi analogamente autorizzati come impianti di smaltimento per rifiuti non pericolosi ma ove non vengono conferiti RU?

Stima del fabbisogno complessivo di trattamento e smaltimento rifiuti e confronto con le potenzialità/disponibilità autorizzate/residue

Osservazione 32

Non sono citati esplicitamente nella stima del fabbisogno impiantistico gli scarti da RD, che al capitolo 6 il PRGR valuta come il 12,9% del quantitativo raccolto e per i quali indica che “Il fabbisogno impiantistico terrà in considerazione anche questi quantitativi che saranno destinati a smaltimento”. Sono stati considerati? Sono a tutti gli effetti RS, sono forse ricompresi nella quota stimata come esigenza di trattamento/smaltimento per i RS? Anche nei capitoli della Relazione Generale dedicati ai RS non sembra ci sia un paragrafo dedicato alla descrizione e quantificazione dei sovralli da RD.

Osservazione 33

Come già descritto in precedenza, mancano inoltre numeri chiari sia delle potenzialità e disponibilità impiantistiche che delle stime di rifiuti da gestire sia complessivamente che per singola annualità, quindi il confronto non è in realtà supportato da sufficienti dati numerici ma il PRGR riporta solo i risultati finali senza descrivere con sufficiente dettaglio i numeri che portano a quei risultati. Si riportano di seguito specifiche osservazioni per tipologia di trattamento per le quali si chiede di valutare l'opportunità di integrare i documenti di Piano:

TMB:

Il PRGR identifica genericamente un surplus di potenzialità rispetto al fabbisogno impiantistico previsto al 2020, senza però supportare con valori numerici tale affermazione, visto che non è specificato quale è la potenzialità complessiva degli impianti di TMB di riferimento (né in linea generale né per le singole annualità in relazione all'attivazione o dismissione di alcuni impianti). Riporta solo genericamente la considerazione che la capacità complessivamente autorizzata per TM e TMB è superiore al quantitativo dei rifiuti trattati nel 2011 e che tale quantità è destinata a diminuire per effetto delle azioni di Piano.

Termovalorizzatori

Il PRGR afferma che parte della capacità autorizzata residua degli impianti di termovalorizzazione per rifiuti urbani, potrà essere disponibile per coprire il fabbisogno di trattamento dei rifiuti speciali prodotti in regione; detto fabbisogno è stato stimato in circa 370.000 t/a (cfr. Capitolo 12). Questa stima è tradotta in numeri anche a scala provinciale? Sono state valutate alcune tipologie di RS che si prevede debbano comunque trovare risposta di gestione nell'ATO, perché in qualche modo connessi alla gestione dei servizi pubblici locali (ad es. fanghi di depurazione, sovvalli RD)? il PRGR intende prevedere o stimare una quota di RS potenzialmente associabile a ciascun impianto di termovalorizzazione per garantire una risposta di trattamento complessiva per i RS pari a quella stimata a scala regionale, nella logica del principio di prossimità? Il termovalorizzatore di Modena ad esempio per cui il PRGR prevede una potenzialità autorizzata al 2017 di 180.000 t/a deve in parte continuare a dare risposta ai RS e in quale misura?

Il grafico di pagina 34 confronta per gli anni 2013-2020 le potenzialità autorizzate per i soli impianti che trattano RU e considerando anche i 3 impianti che trattano solo RS (dal capitolo 12 emerge che dovrebbero avere potenzialità di circa 95.000 t/a) con i conferimenti previsti di RU ed RS, ma solo graficamente senza il supporto di dati e spiegazioni che descrivano quali impianti concorrono a definire quella potenzialità e come cambia negli anni (in calo tra 2015 e 2016 e tra il 2017 e il 2018) e le stime di RU ed RS. Cosa concorre alla quota di RU e cosa concorre alla quota di RS come fabbisogno di trattamento? i RS derivanti dal trattamento di RU in quale quota sono computati? Dai numeri riportati nei flussi, sembra considerata come quota RU la somma fra RU indifferenziato e sovvalli in uscita dai TMB; per maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno rappresentare separatamente la quota dei RS derivanti dal trattamento dei RU.

Il PRGR non valuta le ripercussioni sul sistema impiantistico di un eventuale ritardo nel raggiungimento degli obiettivi fissati, anzi afferma che iniziative virtuose in termini gestionali e l'evoluzione impiantistica potrebbero determinare il raggiungimento degli obiettivi in anticipo rispetto a quanto programmato e verrà valutata nel caso d'intesa con gli Enti Locali la possibilità di individuare un coerente piano di riduzione dei termovalorizzatori con conseguente calo delle loro capacità di trattamento nel tempo.

Discariche:

Il PRGR afferma che le discariche dovranno garantire, per quanto riguarda i rifiuti di origine urbana, lo smaltimento:

- fino al 2018 della quota di frazione secca in uscita dagli impianti di trattamento meccanico, a servizio delle discariche ad essi collegate (già segnalato che potrebbe esserne valutata anche la destinazione a termovalorizzazione per il recupero energetico);
- degli scarti in uscita dalle linee di trattamento biologico di stabilizzazione (già segnalato che potrebbe esserne valutata anche la destinazione a termovalorizzazione per il recupero energetico);
- della frazione biostabilizzata che, in via cautelativa, si considera totalmente nelle quote a smaltimento (si segnala che nel "PPGR approfondimenti 2011" era stata considerata nella condizione peggiore con i "mancati recuperi").
- dello spazzamento stradale che, per le aree non servite da impianto di recupero, in via cautelativa, si considera totalmente nelle quote a smaltimento.

Nel fabbisogno di discarica non sembrano quindi essere state considerate le scorie prodotte dai termovalorizzatori che, in quanto rifiuti derivanti dal trattamento dei RU indifferenziati, sono invece da assoggettare al principio dell'autosufficienza d'ambito se avviate a smaltimento. In generale il tema della gestione delle scorie non è affrontato in modo chiaro all'interno del capitolo 9:

- nei flussi a scala regionale sembrano tutte avviate in discarica, senza nessuna valutazione in merito ad eventuali possibilità ed opportunità di recupero ad oggi disponibili;
- nei flussi a scala provinciale le scorie sono solo quantificate ma non destinate concretamente alle singole discariche;

- ora sembrano non considerate nel calcolo del fabbisogno di discarica per i rifiuti di origine urbana, mentre, se avviate a smaltimento, le scorie prodotte dal trattamento dei RU indifferenziati devono essere pianificate e destinate a impianti di smaltimento all'interno dell'ambito territoriale ottimale.

Per i rifiuti speciali non pericolosi il PRGR considera una domanda di smaltimento pari a circa 340.000 t al 2020 (nel capitolo 12 si legge 380.000 t/a fra RS pericolosi e non pericolosi al 2020). Sono state valutate alcune tipologie di RS che si prevede debbano comunque trovare risposta di gestione nell'ATO, perché in qualche modo connessi alla gestione dei servizi pubblici locali (ad es. fanghi di depurazione, sovvalli RD)? il PRGR intende prevedere o stimare una quota di RS potenzialmente associabile a ciascuna discarica o territorio provinciale per garantire una risposta complessiva per i RS pari a quella stimata a scala regionale, nella logica del principio di prossimità? Le valutazioni condotte dal PRGR sulle esigenze di smaltimento in discarica per RU (eventualmente estesi a RS derivanti dal trattamento dei RU) ed RS si traducono in volumi da riservare allo smaltimento dei RU negli impianti di riferimento?

Come per i termovalorizzatori, il PRGR confronta anche per le discariche per gli anni 2013-2020 la "disponibilità residua RU+RS autorizzate" e la "disponibilità residua RU" con i conferimenti previsti di RU ed RS, ma solo graficamente senza il supporto di dati e spiegazioni che descrivano quali impianti concorrono a definire quella potenzialità e le stime di RU ed RS. Alcune perplessità:

- Cosa concorre alla quota di RU e cosa concorre alla quota di RS nella valutazione del fabbisogno di smaltimento? i RS derivanti dal trattamento di RU in quale quota sono computati? Per maggiore chiarezza, potrebbe essere opportuno rappresentare separatamente la quota dei RS derivanti dal trattamento dei RU.
- Disponibilità residua di partenza al 2013: come è valutata? Quali discariche concorrono a definire la disponibilità residua rappresentata graficamente? Il PRGR precisa che oltre alle discariche adibite prevalentemente alla gestione dei RU, sono considerate ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale anche le altre discariche presenti in regione classificate per non pericolosi ma dedicate prevalentemente allo smaltimento dei rifiuti speciali (Argenta, Jolanda di Savoia, Sant'Agostino e Sogliano), mentre non è stata considerata la discarica di Baricella già inattiva dal 2011 anche se autorizzata ad un ampliamento di 600.000 mc (nella monografia sono tonn...). Non è forse precisa e corretta la terminologia "discariche prevalentemente dedicate a RU o RS" ma sarebbe più appropriato identificare, già all'inizio nella definizione del sistema impiantistico, gli impianti come di riferimento o non di riferimento per la gestione dei RU (anche discariche di riferimento per la gestione di RU possono ingressare in prevalenza (>50% del totale) rifiuti speciali).

Senza fornire sufficienti descrizioni e dati a supporto, il PRGR prevede che le disponibilità residue autorizzate si azzerino al 2017 e che previa verifica condotta attraverso il monitoraggio annuale, si valuteranno gli ampliamenti da autorizzare, anche in linea con quanto contenuto negli strumenti di pianificazione provinciale previgenti, per le discariche di Ravenna, Imola e Carpineti: come è da intendersi tale affermazione in relazione alle NTA che indicano (art 15 e 22) come possibile il solo ampliamento delle discariche individuate al capitolo 9 alla tabella 9-3 o 9-4 (la 9-4 non esiste, probabilmente è un refuso), e quindi teoricamente anche per la discarica di Finale Emilia? (unica che è in tabella 9-3 ma che non è citata nel testo del paragrafo 9.4). il termine "ampliamento" è da intendersi in generale o solo ampliamenti per RU? Se una discarica chiede un ampliamento per soli RS? può il PRGR affermare che non è consentito?

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Osservazione 34

Oltre agli aspetti già inseriti nella trattazione degli argomenti specifici sopra riportati, si chiede di meglio declinare la scrittura delle NTA al fine di superare dubbi interpretativi e conseguenti criticità nella fase attuativa del piano stesso. Quale contributo si rilevano i seguenti ulteriori aspetti:

- Art. 8 e art. 9: obiettivi RU e concetto dell'autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale, mediante l'utilizzo ottimale degli impianti esistenti. Si chiede di chiarire per quali RU? Tutti? Solo RU indifferenziati? Solo a smaltimento? O anche RU indifferenziato a impianti di recupero (es termovalorizzatori autorizzati ad operazione "R1"). O anche RS non pericolosi derivanti dal trattamento di RU indifferenziato? Vista la delicatezza del tema si suggerisce di esplicitare con maggior precisione la terminologia utilizzata.
- Art 8: obiettivi RS e autosufficienza per lo smaltimento nell'ambito regionale. Chiarire se si intende autosufficienza intesa come vincolo (e in tal caso si ribadisce che però il piano non prende in esame tutti i RS per garantire l'autosufficienza, es amianto, fanghi industriali...) oppure se il piano intende effettuare per i RS una valutazione fra "domanda-offerta". In tale ultimo caso si suggerisce di modificare la dicitura inserita quale obiettivo.
- Art. 11: contiene gli obiettivi specifici associati a ciascuna zona omogenea. Alla montagna però è associato l'obiettivo specifico del 59%, mentre al capitolo 7 dedicato ai sistemi di raccolta per la montagna è previsto l'obiettivo del 60% e tutte le simulazioni sono condotte considerando che la montagna raggiunga il 60% di RD. Si rimanda alle considerazioni già esposte all'osservazione n. 16.
- Art. 13 comma 1: definizione e gestione degli impianti per i rifiuti urbani: il sistema impiantistico regionale per i rifiuti urbani è costituito da: impianti di termovalorizzazione, discariche, impianti di trattamento meccanico e meccanico biologico, impianti di stoccaggio e trasferimento. Elementi da chiarire:
 - quali rifiuti urbani? Tutti i RU? RU indifferenziato? RS derivanti dal trattamento di RU indifferenziato?
 - cosa si intende per impianti di stoccaggio e trasferimento? Stoccaggio di quali rifiuti? Tutti gli impianti autorizzati in R13 o D15?? Stazioni di trasferta di RU indifferenziato?
- Art. 13 comma 3: Gli impianti di termovalorizzazione individuati dal Piano come funzionali alla gestione integrata dei rifiuti urbani anche se autorizzati a smaltire una quota di rifiuti speciali mediante operazioni di incenerimento/co-incenerimento (D10/R1) sono soggetti alle disposizioni del presente Piano e le loro autorizzazioni sono al medesimo conformate. Si chiede di chiarire il significato di tale affermazione con specifico riferimento a come dovranno essere modificate le autorizzazioni, anche in relazione alle considerazioni già esposte circa il rapporto tra PRGR e RS.
- Art. 14: le formulazioni dei commi possono generare vari dubbi interpretativi, soprattutto alla luce delle considerazioni già esposte relativamente al Capitolo 9 cui tale articolo genericamente rimanda. Ad esempio nella dicitura *"indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti"* è stato utilizzato genericamente il termine *"rifiuti"* senza specificare a quali tipologie si faccia riferimento. In particolare poi si chiede di meglio chiarire il concetto dei limiti del 10% riportato al comma 2, come sia da tradurre in autorizzazione il comma 3 e si rileva che risulta impropria la citazione dell'art. 8 comma 1 lett. c) riferita agli obiettivi relativi ai RAEE.
- Art 15: le formulazioni dei commi possono generare vari dubbi interpretativi, soprattutto alla luce delle considerazioni già esposte relativamente al Capitolo 9 cui tale articolo genericamente rimanda. Ad esempio nella dicitura *"indicati i quantitativi di rifiuti gestiti da ciascun impianto e le date di cessazione dei conferimenti dei rifiuti agli impianti"* è stato utilizzato genericamente il termine *"rifiuti"* senza specificare a quali tipologie si faccia riferimento. Il comma 4 intende riferirsi ad ampliamenti finalizzati

allo smaltimento di qualunque tipologia di rifiuti (genericamente RU ed RS) o solo a RU? Si rileva inoltre che nel capitolo 9 non è presente la tabella 9.4.

- Art. 16 – impianti di Trattamento Meccanico Biologico:
 - comma 1: i rifiuti in uscita dai processi di trattamento meccanico sono classificati come rifiuti urbani. Può un piano intervenire sulla classificazione dei rifiuti, a livello normativo prevista dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06? Il comma 3 stabilisce infatti che sono rifiuti speciali ... g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi*. E' da intendersi anche in termini di associazione di codice? Più che intervenire sulla classificazione RU/RS (probabilmente non appropriata e con conseguenze anche in termini di ecotassa) il PRGR dovrebbe stabilire anche nelle NTA che intende garantire l'autosufficienza nella gestione (o solo smaltimento?) dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento (selezione, biostabilizzazione, termovalorizzazione) indipendentemente dal fatto che tali rifiuti siano classificati RS dalla normativa vigente. Si chiede di modificare la dicitura utilizzata sostituendo il termine "classificati" con un altro più idoneo.
 - Comma 2: Il Piano prevede la cessazione del conferimento dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento meccanico e meccanico-biologico indicati al capitolo 9. Alla data di cessazione del conferimento dei rifiuti indicata al capitolo 9 potrà essere valutata l'opportunità della riconversione, l'alienazione ovvero la chiusura dell'impianto. Chi dovrà valutare l'opportunità dalla riconversione (in cosa?), alienazione o chiusura? Chi si farà carico del riconoscimento degli eventuali costi di investimento non ancora ammortizzati? chiudere un impianto ha anche conseguenze in termini economici con possibili impatti anche sugli aspetti tariffari (costi per i comuni e tariffe per i cittadini).
- Art. 17 – autorizzazione agli impianti: Comma 2. si chiede di chiarire a quali rifiuti si riferisca? Tutti? RU e/o RS? il piano non prevede quantitativi destinati ai singoli impianti per tutti gli anni e non per tutti i rifiuti, come potrà allora essere applicata la norma e come potranno essere adeguate o rilasciate le autorizzazioni agli impianti? Inoltre incrociando quanto previsto all'art. 15 comma 2 e all'art. 17 commi 1 e 2 parrebbe che le Autorizzazioni Integrate Ambientali da modificare entro 6 mesi dall'approvazione del Piano debbano prevedere quali prescrizioni ben precise, le quantità e la provenienza dei flussi in ingresso. Si intende che siano quantità annue ben precise anche per le discariche? In tal senso occorrerebbe integrare il Piano con indicazioni di maggior dettaglio.
- Art. 20 - Tariffazione puntuale. E' indicato che il Piano "promuove" l'utilizzo della misurazione puntuale. Si rileva l'uso di una terminologia non in linea con quanto descritto negli altri documenti di piano e soprattutto in considerazione del ruolo strategico assegnato a questa misura ai fini della riduzione della produzione su cui si basano tutti gli scenari del piano stesso.
- Art. 22: criteri per l'individuazione dei luoghi e impianti funzionali al ciclo dei rifiuti. anche in questo articolo non è utilizzata in modo chiaro la terminologia. Si rileva ad esempio:
 - Comma 1: ... *"non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo smaltimento dei RU rispetto al sistema impiantistico esistente"*. quindi se ne deduce che potranno essere individuati nuovi luoghi adatti allo smaltimento di RS?
 - Comma 2: *"è ammissibile il solo ampliamento delle discariche indicate nel capitolo 9 alla tabella 9.3"*. tale espressione è ancora da riferirsi ai soli ampliamenti per RU come al comma 1? O si tratta in questo caso di ampliamento sia per RU che RS? le discariche non indicate in tabella 9.3 potranno richiedere ampliamenti per soli RS? si riferisce in generale a tutte le discariche presenti nel territorio regionale? Anche quelle attualmente non oggetto di conferimenti per RU? Non potranno in generale essere realizzate altre discariche destinate ai soli RS?

- Comma 3: La citazione dei Centri di Raccolta nella sezione dedicata ai criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento, può generare dubbi interpretativi in merito al fatto che i medesimi debbano essere considerati impianti di gestione dei rifiuti a tutti gli effetti e quindi assoggettati all'individuazione delle aree idonee e non. In realtà sono strutture funzionali alla fase di raccolta, non soggette a vincoli localizzativi, se non quelli previsti dagli strumenti urbanistici.
- Comma 4: si rileva estrema genericità nella formulazione del comma e soprattutto non chiarezza nel rapporto con i più generali criteri di individuazione delle aree idonee e non alla localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti: sembrerebbe che tutti gli impianti di gestione dei rifiuti (fatta eccezione per le sole operazioni di smaltimento), indipendentemente anche dal regime autorizzativi specifico debbano essere esclusivamente localizzati nelle aree indicate. si chiede almeno di inserire il termine "preferibilmente" o specificare a quali tipologie impiantistiche si riferisca la norma.
- Comma 5: Non vi è chiarezza sull'applicabilità del comma 5 dell'art. 22 che prevede la possibilità di localizzazione di impianti per il recupero di materiali inerti da c&d anche nelle aree dedicate alle attività estrattive. Occorre chiarire che devono comunque essere rispettati i vincoli localizzativi definiti dalla classificazione del territorio in aree idonee e non per la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti. si rileva inoltre che non tutti gli impianti di frantumazione sono previsti negli strumenti di pianificazione delle attività estrattive.



Provincia
di Modena

Verbale n. 170 del 20/05/2014

Oggetto: PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 103 DEL
3 FEBBRAIO 2014: OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI
MODENA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 20/2000.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 170 del 20/05/2014 è pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 22/05/2014

L'incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente



Provincia
di Modena

Verbale n. 170 del 20/05/2014

Oggetto: PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 103 DEL
3 FEBBRAIO 2014: OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI
MODENA AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. 20/2000.

Pagina 1 di 1

GIUNTA PROVINCIALE

La delibera di Giunta n. 170 del 20/05/2014 è divenuta esecutiva in data 01/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
SAPIENZA GIOVANNI

Originale firmato digitalmente